



**DELLA REGIONE PUGLIA**

Sped. in abb. Postale, Art. 2, comma 20/c - Legge 662/96 - Aut. DC/215/03/01/01 - Potenza

Anno XXXIII

BARI, 11 GIUGNO 2002

N. 71

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella 1ª parte si pubblicano: Leggi e Regolamenti regionali, Ordinanze e sentenze della Corte Costituzionale e di Organi giurisdizionali, Circolari aventi rilevanza esterna, Deliberazioni del Consiglio regionale riguardanti l'elezione dei componenti l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea, della Giunta e delle Commissioni permanenti.

Nella 2ª parte si pubblicano: le deliberazioni del Consiglio regionale e della Giunta; i Decreti del Presidente, degli Assessori, dei funzionari delegati, di pubbliche autorità; gli avvisi, i bandi di concorso e le gare di appalto.

Gli annunci, gli avvisi, i bandi di concorso, le gare di appalto, sono inseriti nel Bollettino Ufficiale pubblicato il giovedì.

Direzione e Redazione - Presidenza Giunta Regionale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari - Tel. 0805406316-0805406317-0805406372 - Uff. abbonamenti 0805406376 - Fax 0805406379.

Abbonamento annuo di € 134,28 tramite versamento su c.c.p. n. 18785709 intestato a Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - Bari.

Prezzo di vendita € 1,34. I versamenti per l'abbonamento effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo; mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 30° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Gli annunci da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 10,33, salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo e dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale € 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 11,36 oltre IVA (importo totale € 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 60 battute (o frazione).

Il versamento dello stesso deve essere effettuato sul c.c.p. n. 18785709 intestato a Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale Bari.

Non si darà corso alle inserzioni prive della predetta documentazione.

LE PUBBLICAZIONI SONO IN VENDITA PRESSO LA LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI SRL - VIA CRISANZIO 16 - BARI; LIBRERIA PIAZZO - PIAZZA VITTORIA, 4 - BRINDISI; CASA DEL LIBRO - VIA LIGURIA, 82 - TARANTO; LIBRERIA PATIERNO ANTONIO - VIA DANTE, 21 - FOGGIA; LIBRERIA MILELLA - VIA PALMIERI 30 - LECCE.

**SOMMARIO**

PARTE SECONDA

*Deliberazioni del Consiglio Regionale e della Giunta*

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 dicembre 2001, n. 2094

**Criteria per la destinazione e l'utilizzo dei fondi pervenuti alla Regione Puglia nell'anno 1999 e 2000 ai sensi del comma 24 art. 3 L. 549/95 e art. 7 L.R. 13/96.**

Pag. 4685

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 maggio 2002, n. 538

**Procedure amministrative per il riconoscimento dei distillatori, assimilati al distillatore e assimilati al produttore in attuazione del D.M. 23 aprile 2001. Istituzione dell'albo regionale della categoria.**

Pag. 4687

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 maggio 2002, n. 539

**Attuazione articolo 3 bis del D.L.gs. n. 165/99 (come modificato dal D.L.gs. n. 188/00) e D.M. 27 marzo 2001: disposizioni per il riconoscimento dei Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA).**

Pag. 4696

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 maggio 2002, n. 542

**Legge 30/91 e D.M. 172/94 termine temporale per la presentazione istanze a gestire stazioni di fecondazione equina e rilascio documenti di fecondazione. Sanatoria di istanze pervenute in ritardo.**

Pag. 4700

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 maggio 2002, n. 548

**Art. 1 Legge 362 dell'08/11/91 - Revisione pianta**

**organica delle Farmacie dei Comuni della provincia di Bari compresi nel territorio della AUSL - BA/4 - Bienni; 97/98; 99/00, esclusi il Comune di Bitonto e Modugno e Bari - Richiesta pubblicazione.**

Pag. 4702

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 maggio 2002, n. 558

**L.R. 30.11.2000, n. 20 - art. 14, comma 2, lettera c). Criteri per l'esercizio delle funzioni delegate alla Provincia ai sensi dell'art. 4 - comma 1 e 2 della legge n. 21/92 in materia di noleggio di autobus con conducente. Revoca della deliberazione n. 713/01.**

Pag. 4709

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 maggio 2002, n. 561

**L. 9.12.98, n. 431 art. 11 - Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Individuazione dei Comuni - Anno 2001.**

Pag. 4716

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 maggio 2002, n. 597

**Attuazione della L.R. 24 luglio 1997, n. 19 "Norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia" - Istituzione delle aree naturali protette - presa d'atto delle risultanze delle conferenze dei servizi ex art.6, C. 5 E del parere del Comitato Tecnico Scientifico, Ex Art. 6, C. 6 relativi alle istituende aree naturali regionali protette: "Riserva Naturale Orientata Regionale Bosco di Cerano", "Parco Naturale Regionale Bosco di Rauccio" Riserva Naturale Orientata Regionale Boschi di S. Teresa e dei Lucci". "Parco Naturale Regionale Saline di Punta della Contessa" "Riserva Naturale Orientata Regionale Bosco delle Pianelle" "Riserve Naturali Orientate Regionali del Litorale Tarantino Orientale".**

Pag. 4732

## PARTE SECONDA

*Deliberazioni del Consiglio Regionale e della Giunta*

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 dicembre 2001, n. 2094

**Criteri per la destinazione e l'utilizzo dei fondi pervenuti alla Regione Puglia nell'anno 1999 e 2000 ai sensi del comma 24 art. 3 L. 549/95 e art. 7 L.R. 13/96.**

L'Assessore all'Ambiente, Michele Saccomanno, sulla base dell'istruttoria espletata dal Settore Rifiuti, confermata dal dirigente dello stesso, riferisce quanto segue:

L'art. 7, comma 1 L.R. 13/96 prevede che la Giunta Regionale, con propria deliberazione, stabilisca ogni anno i criteri per la destinazione e l'utilizzo dei fondi pervenuti alla Regione Puglia ai sensi del comma 27, art. 3) L. 549/95, relativi alla tassa per il conferimento dei rifiuti in discarica, per il finanziamento delle attività di recupero e raccolta differenziata.

Per le finalità di cui all'art. 3, comma 27 L. 549/95, la Regione Puglia, con propria Legge 22/01/97, n. 5, ha istituito un fondo, determinato nella misura del venti per cento dell'intero gettito, al netto della quota spettante alle Province, derivante dall'applicazione del tributo per il conferimento in discarica dei rifiuti. Detto fondo stanziato sul Bilancio di previsione della Regione Puglia 2001, al capitolo 0611087, ammonta complessivamente a £. 25.768.000.000, di cui £. 10.980.000.000 quali Residui di stanziamento 1999 e £. 14.788.000.000 quale residuo di stanziamento 2000.

Al fine di dare attuazione alle disposizioni contenute all'art. 7 della richiamata L.R. 13/96, secondo cui i Comuni singoli o in forma associata possono presentare progetti volti a potenziare la raccolta differenziata sull'intero territorio regionale, nonché ad attivare azioni di informazione e sensibilizzazione, si propone di destinare l'intero ammontare delle risorse di cui alla citata L.R. 5/97, art. 15, commi 1 e 2, pari a £. 25.768.000.000:

- a) per la quota di £. 19.980.000.000 al finanziamento degli interventi già proposti dai Comuni, in forma singola o associata, ovvero dai Concessionari di servizi di smaltimento, utilizzando la graduatoria approvata dal Commissario Delegato per l'emergenza ambientale in Puglia con decreto n.83/01, nell'ambito dell'attuazione del P.O.R. Puglia 2001, Misura 1.8, Area di azione "2", che non hanno trovato copertura nelle limitate risorse comunitarie assegnate a ciascun abito provinciale, mediante scorrimento nelle richiamate graduatorie;
- b) per la quota di £. 3.000.000.000 alla realizzazione di piazzole di stoccaggio di beni durevoli (elettrodomestici dimessi e computers), che di fatto costituiscono un grave problema per i Comuni, sui cui territori si verificano spesso abbandoni incontrollati di tali beni a fine consumo, con conseguente degrado ambientale;
- c) per la quota di £. 2.788.000.000 alla attività di informazione e sensibilizzazione, a regia regionale, in considerazione anche dei risultati incoraggianti conseguiti a seguito di precedenti azioni svolte in tal senso.

Va rilevato che gli interventi sub a) risultano coerenti con le finalità e gli obiettivi perseguiti dal richiamato art. 7 L.R. 13/96 e dall'art. 15, commi 1 e 2 L.R. 5/97, e che inoltre l'attivazione delle procedure di selezione di nuovi interventi determinerebbe una duplicazione di azioni già presentate da parte dei Comuni oltreché di prolungamento dei tempi per il raggiungimento degli obiettivi fissati.

La ripartizione fra i territori provinciali dei fondi disponibili per finanziare le iniziative comunali per il potenziamento della raccolta differenziata, pari complessivamente a £. 19.980.000.000, è effettuata applicando i coefficienti ISTAT disponibili, relativi alla popolazione residente in ciascuna provincia e con riferimento alla deliberazione di G.R. n. 5073 del 9.11.95.

- Provincia di BARI 28,5% = 5.694.300.000
- Provincia di BRINDISI 11,0% = 2.197.800.000
- Provincia di FOGGIA 27,0% = 5.394.600.000
- Provincia di LECCE 18,0% = 3.596.400.000
- Provincia di TARANTO 15,5% = 3.096.900.000

I progetti che beneficeranno del finanziamento contributivo regionale dovranno svilupparsi secondo le seguenti modalità:

- 1) I beneficiari del contributo regionale devono, improrogabilmente entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento di concessione del finanziamento, comunicare l'avvenuto impegno della quota di cofinanziamento sul proprio bilancio;
- 2) Espletamento delle procedure di evidenza pubblica da parte dei comuni singoli o associati, per l'acquisizione delle forniture o per la realizzazione dei lavori, entro 150 giorni dalla notifica del provvedimento di concessione del contributo;
- 3) Completamento degli interventi entro 300 giorni dall'avvio degli stessi, salvo diversa previsione temporale motivata in sede di presentazione della progettazione definitiva.

L'inosservanza dei termini di cui ai precedenti punti, comporta la revoca del contributo accordato, con la conseguente individuazione dei nuovi soggetti beneficiari del contributo mediante scorrimento della graduatoria relativa. In caso di ritardo causato da forza maggiore comprovata, la Regione potrà consentire una proroga, per non più di una volta, dei termini stabiliti ove, comunque, si ravvisi che l'intervento previsto sia destinato a buon fine.

Con successivo separato provvedimento dirigenziale si disporrà l'impegno, sul Bilancio di previsione 2002, delle risorse destinate al finanziamento degli interventi sub a);

Con diverso separato provvedimento si provvederà ad individuare i criteri per la assegnazione delle risorse e per le modalità relative alla presentazione delle istanze di cui al punto sub b) da parte dei soggetti già individuati, con legge 13/96, art. 7 quali unici destinatari dei finanziamenti regionali, nei Comuni ovvero Province.

Con ulteriore separato provvedimento si provvederà, inoltre, a proporre ad approvazione della Giunta Regionale i criteri per l'elaborazione di un progetto relativo alla informazione e sensibilizzazione in materia ambientale sub c), con particolare riguardo al perseguimento degli obiettivi di riduzione della quantità dei rifiuti prodotti e della Raccolta Differenziata.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento quantitativo e qualitativo di entrata o di

spesa né a carico del Bilancio regionale, né risulta agli atti dell'Ufficio che a carico dei soggetti beneficiari esistano debiti per i quali i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione.

Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi della L.R. 4.2.97 n. 7, art. 4 comma 4, lettera f).

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

#### LA GIUNTA

- Udita la relazione che precede e la conseguente proposta dell'Assessore all'Ambiente;
- Vista la sottoscrizione in calce al presente provvedimento da parte del Dirigente del Settore;
- Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge

#### DELIBERA

- Di approvare e fare propria la relazione dell'Assessore all'Ambiente;
- Di approvare i criteri di ripartizione territoriale definiti come in narrativa:
 

• Provincia di BARI 28,5%	= 5.694.300.000
• Provincia di BRINDISI 11,0%	= 2.197.800.000
• Provincia di FOGGIA 27,0%	= 5.394.600.000
• Provincia di LECCE 18,0%	= 3.596.400.000
• Provincia di TARANTO 15,5%	= 3.096.900.000
- Di dare mandato all'Ufficio B.U.R.P. della Regione Puglia di pubblicare per intero il presente provvedimento.

Il Segretario della Giunta  
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Raffaele Fitto

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 maggio 2002, n. 538

**Procedure amministrative per il riconoscimento dei distillatori, assimilati al distillatore e assimilati al produttore in attuazione del D.M. 23 aprile 2001. Istituzione dell'albo regionale della categoria.**

L'assessore all'Agricoltura e Foreste, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio, confermata dal Dirigente dello stesso Ufficio e dal Dirigente del Settore Agricoltura, riferisce quanto segue:

Il Reg. CE n. 1623/2000 della Commissione "recante modalità d'applicazione del Reg. CE n. 1493/99 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato" stabilisce, all'art. 42, che le autorità competenti degli Stati membri conferiscono il riconoscimento ai distillatori che intendono effettuare le operazioni di distillazione e compilano l'elenco dei distillatori riconosciuti.

L'iscrizione in tale apposito elenco nazionale dei "distillatori", degli "assimilati al distillatore" e degli "assimilati al produttore", così come definiti all'art. 41 del Reg. CE n. 1623/2000, è subordinata al riconoscimento della qualifica da parte della pubblica amministrazione e costituisce il presupposto indispensabile per poter accedere agli aiuti comunitari in materia di distillazioni.

Il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali con Decreto 23 aprile 2001 ha stabilito che siano le Regioni a conferire ai soggetti richiedenti, i cui stabilimenti sono ubicati nel loro territorio, i riconoscimenti di "distillatore", "assimilato al distillatore" e "assimilato al produttore".

Tale decreto dispone, tra l'altro, che:

- per ottenere il riconoscimento ad operare nel settore delle distillazioni comunitarie i soggetti interessati presentano domanda all'organo regionale competente per territorio;
- le Regioni procedono alla revoca temporanea o definitiva dei riconoscimenti concessi se non sono soddisfatti gli obblighi che derivano dalle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia;

- le Regioni comunicano al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali - Dipartimento dei mercati - Direzione generale delle politiche agroalimentari - ufficio vitivinicolo - via XX Settembre, 20 Roma, le disposizioni adottate, i riconoscimenti concessi e le eventuali revoche degli stessi, ai fini della loro iscrizione o cancellazione nell'apposito elenco nazionale che dà diritto ai benefici comunitari;
- lo stesso Ministero delle Politiche Agricole e Forestali aggiorna l'elenco nazionale dei soggetti riconosciuti sulla base delle disposizioni adottate dalle singole Regioni;
- i riconoscimenti concessi dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali in conformità delle disposizioni precedenti restano validi fino al 31 luglio 2002;
- i soggetti richiedenti devono dimostrare, al fine di ottenere il riconoscimento, di possedere i requisiti riportati negli articoli 2 e 3 del suddetto Decreto 23 aprile 2001.

Pertanto, in applicazione del D.M. citato, si rende necessario provvedere a disciplinare le modalità per il riconoscimento dei distillatori, assimilati al distillatore e al produttore che intendano effettuare le operazioni di distillazione nell'ambito del regime di aiuto alla distillazione previsto dall'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, definendo le modalità per la ricezione, l'accettazione e l'istruttoria delle domande, indicando i soggetti attuatori di tali adempimenti; stabilendo le relative modalità di controllo. Inoltre è opportuno istituire un albo nel quale registrare i suddetti operatori che hanno ottenuto il riconoscimento della Regione.

Ciò stante si propone:

- di adottare le modalità e le procedure per il riconoscimento dei distillatori, assimilati al distillatore e assimilati al produttore indicate nell'allegato A del presente provvedimento, composto da n. 7 fogli, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- di individuare negli Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura gli Uffici competenti al rilascio dei suddetti riconoscimenti, alla loro eventuale revoca temporanea o definitiva; nonché al controllo della veridicità di quanto dichiarato nella domanda di riconoscimento;

- di stabilire che i riconoscimenti dovranno essere rilasciati, su domanda degli interessati, con atto del Dirigente dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura competente per territorio, previa verifica dei requisiti riportati negli articoli 2 e 3 del Decreto 23 aprile 2001;
- di stabilire che copia dei riconoscimenti concessi, nonché i provvedimenti di revoca temporanea o definitiva devono essere trasmessi all'Assessorato all'Agricoltura - Settore Agricoltura - Ufficio Produzioni Arboree che provvede alla loro registrazione nell'albo ed alle comunicazioni delle disposizioni adottate per l'iscrizione o la cancellazione nell'elenco nazionale tenuto presso il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali;
- di dare atto che i riconoscimenti concessi dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali in conformità delle disposizioni precedenti restano validi fino al 31 luglio 2002 e che entro tale data devono essere rinnovati presentando apposita domanda;
- di istituire l'albo regionale dei distillatori, assimilati al distillatore e assimilati al produttore;
- di stabilire che alla tenuta dell'albo regionale e all'adozione dei relativi atti di variazione del medesimo provveda l'Assessorato all'Agricoltura Settore Agricoltura, per assicurare l'uniformità sulla tenuta e la necessaria informazione ai competenti uffici del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e agli operatori del settore.

**ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. n. 17/77 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI.**

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione.

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta regionale l'adozione del conseguente atto finale, in quanto di competenza ai sensi dell'art. 4, comma 4, lettera a) della L.R. n° 7/97.

**LA GIUNTA**

- udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Agricoltura;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte del funzionario istruttore, del dirigente dell'Ufficio e del dirigente del Settore;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;

**DELIBERA**

- di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, che qui si intende integralmente richiamato, e di fare propria la proposta dell'Assessore all'Agricoltura;
- di adottare le modalità e le procedure per il riconoscimento dei distillatori, assimilati al distillatore e assimilati al produttore indicate nell'allegato A del presente provvedimento, composto da n. 7 fogli, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- di individuare negli Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura gli Uffici competenti al rilascio dei suddetti riconoscimenti, alla loro eventuale revoca temporanea o definitiva; nonché al controllo della veridicità di quanto dichiarato nella domanda di riconoscimento;
- di stabilire che i riconoscimenti dovranno essere rilasciati, su domanda degli interessati, con atto del Dirigente dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura competente per territorio, previa verifica dei requisiti riportati negli articoli 2 e 3 del Decreto 23 aprile 2001;
- di stabilire che copia dei riconoscimenti concessi, nonché i provvedimenti di revoca temporanea o definitiva devono essere trasmessi all'Assessorato all'Agricoltura - Settore Agricoltura - Ufficio Produzioni Arboree che provvede alla loro registrazione nell'albo ed alle comunicazioni delle disposizioni adottate per l'iscrizione o la cancellazione nell'elenco nazionale tenuto presso il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali;

- di dare atto che i riconoscimenti concessi dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali in conformità delle disposizioni precedenti restano validi fino al 31 luglio 2002 e che entro tale data devono essere rinnovati presentando apposita domanda;
- di istituire l'albo regionale dei distillatori, assimilati al distillatore e assimilati al produttore;
- di stabilire che alla tenuta dell'albo regionale e all'adozione dei relativi atti di variazione del medesimo provveda l'Assessorato all'Agricoltura - Settore Agricoltura, per assicurare l'uniformità sulla tenuta e la necessaria informazione ai competenti uffici del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e agli operatori del settore;
- di incaricare la segreteria della Giunta Regionale
- di inviare copia del presente atto all'Ufficio del Bollettino per la sua pubblicazione nel BURP, ai sensi dell'art. 6, lettera g), della L.R. n. 13/94;
- di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo.

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Raffaele Fitto

## ALLEGATO A

### MODALITA' E PROCEDURE PER IL RICONOSCIMENTO DEI DISTILLATORI, ASSIMILATI AL DISTILLATORE E ASSIMILATI AL PRODUTTORE

#### CRITERI ATTUATIVI DEL D.M. 23 APRILE 2001

##### 1. Premesse

Con decreto del 23 aprile 2001, pubblicato sulla G.U. n. 156 del 7 luglio 2001, è stata trasferita alle Regioni e Province Autonome la competenza per quanto riguarda i riconoscimenti dei distillatori,

assimilati al distillatore e assimilati al produttore.

Per il riconoscimento di distillatore la competenza è stabilita in base all'ubicazione dell'impianto di cui si chiede il riconoscimento.

Per il riconoscimento di assimilato al distillatore e di assimilato al produttore la competenza è stabilita in base alla sede sociale della ditta o dell'associazione.

Resta di competenza del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali la tenuta dell'elenco nazionale dei soggetti riconosciuti sulla base degli atti regionali.

Il decreto prevede che la validità dei riconoscimenti attualmente rilasciati scada il 31 luglio 2002.

##### 2. Recepimento e verifica dei riconoscimenti validi sino al 31 luglio 2002

L'articolo 5 del decreto 23 aprile 2001 prevede che i riconoscimenti concessi dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali siano validi sino al 31 luglio 2002.

Per la proroga dei riconoscimenti in atto i soggetti interessati dovranno presentare all'ispettorato Provinciale dell'Agricoltura (IPA) competente per territorio, entro il 31 maggio 2002, apposita domanda corredata dall'idonea documentazione di cui al successivo punto 3.

L'IPA, entro 60 giorni dalla ricezione, effettua l'istruttoria tecnico-amministrativa delle domande, chiedendo eventuale documentazione integrativa che deve essere inviata entro 15 giorni dalla richiesta, pena l'archiviazione della domanda medesima e la non proroga del riconoscimento.

L'iter istruttorio si conclude entro il 15 luglio 2002 con atto del Dirigente dell'IPA di proroga o di revoca del riconoscimento.

La durata della proroga è stabilita in 5 anni (31 luglio del 5° anno) salvo quanto previsto al successivo punto 4.

##### 3. Modalità di riconoscimento

###### 3.a. Adempimenti del richiedente

###### 3.a.1. Riconoscimento del Distillatore

Il distillatore che soddisfa le condizioni previste all'art. 41, par. 1, lettera b del Reg. CE n. 1623/2000, per ottenere il riconoscimento ad operare nel settore delle distillazioni comunitarie deve

presentare domanda (schema 1) all'IPA competente nel cui territorio è ubicato l'impianto di cui si chiede il riconoscimento.

La domanda, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante della ditta richiedente, deve contenere i seguenti elementi:

- nome e cognome, luogo, data di nascita e codice fiscale del firmatario;
- ragione sociale, sede sociale, partita IVA, numero telefonico/fax/e-mail della ditta;
- tipi di prodotto per i quali si chiede il riconoscimento di distillatore (vino e/o sottoprodotti della vinificazione quali vinacce e fecce, e/o vino alcolizzato);
- ubicazione e descrizione degli impianti di distillazione e loro potenzialità operativa giornaliera ed annua;
- descrizione, ubicazione e capacità dei singoli depositi delle materie prime impiegate e dei prodotti ottenuti dalla distillazione.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti relativi a ciascun impianto di distillazione (originali o in copia conforme all'originale autenticata a norma di legge):

- licenza di esercizio rilasciata dall'U.T.F. competente per territorio, dalla quale risultino le materie prime che possono essere distillate;
- certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura rilasciato dall'ufficio camerale competente per territorio;
- certificato di prevenzione degli incendi o nulla osta provvisorio, ove previsto, rilasciato dal comando provinciale dei vigili del fuoco;
- autorizzazione allo smaltimento delle acque reflue, derivanti dal processo di distillazione;
- autorizzazione sanitaria;
- planimetria degli impianti di distillazione;
- planimetria dei depositi delle materie prime impiegate e dei prodotti ottenuti.

La durata del riconoscimento è stabilita in 5 anni (31 luglio del 5° anno) salvo quanto previsto al successivo punto 4.

### 3.a.2. Riconoscimento dell'assimilato al distillatore

L'assimilato al distillatore, che soddisfi i requisiti previsti all'art. 41, paragrafo 2 del Reg. CE n.

1623/2000, per ottenere il riconoscimento ad operare nel settore delle distillazioni comunitarie deve presentare domanda (schema 2) all'IPA competente nei cui territorio è ubicata la sede sociale della ditta.

La domanda, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante della ditta richiedente, deve contenere i seguenti elementi:

- nome e cognome, luogo, data di nascita e codice fiscale del firmatario;
- ragione sociale, sede sociale, partita IVA, numero telefonico/fax/e-mail della ditta;
- tipi di prodotto per i quali si chiede il riconoscimento di assimilato al distillatore (vino e/o sottoprodotti della vinificazione quali vinacce e fecce, e/o vino alcolizzato).

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti (originali o in copia conforme all'originale autenticata a norma di legge):

- licenza di esercizio rilasciata dall'U.T.F. competente per territorio, dalla quale risultino le materie prime che possono essere commercializzate;
- certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura rilasciato dall'ufficio competente per territorio;
- descrizione dell'attività svolta per motivare la richiesta del riconoscimento stesso che dimostri che l'attività è svolta a carattere professionale e che i prodotti ottenuti dalla distillazione sono utilizzati anche per le proprie necessità industriali.

La durata del riconoscimento è stabilita in 5 anni (31 luglio del 5° anno) salvo quanto previsto al successivo punto 4.

### 3.a.3. Riconoscimento dell'Assimilato al produttore

Le associazioni di cantine cooperative che soddisfino i requisiti previsti all'art. 41, paragrafo 3 del Reg. CE n. 1623/2000, possono richiedere il riconoscimento di assimilato al produttore presentando domanda (schema 3) all'IPA competente nel cui territorio è ubicata la sede sociale dell'associazione.

La domanda, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell'associazione richiedente, deve contenere i seguenti elementi:

- nome e cognome, luogo, data di nascita e codice fiscale del firmatario;

- ragione sociale, sede sociale, partita IVA, numero telefonico/fax/e-mail dell'associazione.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti (originali o in copia conforme all'originale autenticata a norma di legge):

- atto costitutivo e statuto sociale;
- elenco delle cantine cooperative aderenti;
- certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura rilasciato dall'ufficio competente per territorio;
- planimetrie, ubicazione e capacità recettiva dei magazzini in cui viene depositato il prodotto conferito.

La durata del riconoscimento è stabilita in 5 anni (31 luglio del 5° anno) salvo quanto previsto al successivo punto 4.

### *3.b. Adempimenti dell'Assessorato Regionale all'Agricoltura*

L'Assessorato regionale all'Agricoltura - Settore Agricoltura detiene e aggiorna l'albo regionale dei Distillatori, Assimilati al distillatore e Assimilati al produttore nell'ambito del regime di aiuto alla distillazione previsto dall'organizzazione comune di mercato vitivinicolo.

Riceve da parte degli IPA i provvedimenti relativi alle proroghe dei riconoscimenti in atto e ai nuovi riconoscimenti concessi.

Riceve le segnalazioni di revoca provenienti dagli organismi preposti al controllo in base alla vigente normativa nazionale e comunitaria, e le trasmette agli IPA competenti.

Supporta, a livello tecnico-amministrativo, gli IPA che devono pronunciarsi in merito alle segnalazioni di revoca presentate a seguito di controlli effettuati dagli organismi preposti.

Trasmette al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali i provvedimenti adottati nei tempi e nei modi di cui al decreto 23 aprile 2001.

### *3.c. Adempimenti degli Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura (IPA)*

Ricevono le domande e assegnano le stesse per l'istruttoria ad un funzionario che ne diventa il responsabile del procedimento amministrativo e svolge gli adempimenti amministrativi inerenti la verifica della veridicità di quanto dichiarato nelle

domande di riconoscimento dei distillatori, assimilati al distillatore e assimilati al produttore e le attività di controllo previste dalla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di distillazione.

Inoltre il funzionario responsabile del procedimento amministrativo:

- entro 60 giorni dalla ricezione istruisce le pratiche inerenti i riconoscimenti in atto, i nuovi riconoscimenti e le pratiche inerenti le segnalazioni di revoca provenienti dagli organismi preposti al controllo; infine propone al Dirigente responsabile dell'IPA l'adozione dei provvedimenti conseguenti;
- segnala l'avvio del procedimento di revoca temporanea (sospensione) o definitiva, secondo le modalità della legge 241/90, agli interessati i quali, entro 15 giorni dal ricevimento dell'avviso di avvio della procedura, possono essere convocati per un'audizione presso gli uffici provinciali, oppure possono far pervenire all'IPA competente memorie scritte inerenti il procedimento;
- notifica agli interessati i relativi atti;
- trasmette all'Assessorato all'Agricoltura - Settore Agricoltura i provvedimenti adottati.

## **4. Mantenimento del riconoscimento**

Il distillatore, l'assimilato al distillatore e l'assimilato al produttore che hanno ottenuto il riconoscimento da parte della Regione Puglia sono iscritti nell'albo regionale e nell'apposito elenco nazionale tenuto dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.

Il mantenimento dei riconoscimenti in questione è subordinato all'invio all'IPA, da parte dei distillatori, degli assimilati al distillatore e degli assimilati al produttore riconosciuti, dei documenti che hanno validità inferiore alla durata del riconoscimento regolarmente rinnovati e di ogni altro elemento che comprovi eventuali variazioni rispetto agli elementi forniti nella domanda di riconoscimento e nella documentazione ad essa allegata. Tali variazioni dovranno formare oggetto da parte degli interessati di una specifica comunicazione da inviare, unitamente alla relativa documentazione, all'IPA competente per territorio, entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento, pena la sospensione del riconoscimento stesso.

I riconoscimenti concessi anche sulla base del buon esito di ulteriori accertamenti che l'amministrazione regionale riterrà opportuno predisporre, possono essere revocati nel caso di violazione di norme comunitarie o nazionali, o per altri fatti o comportamenti che per la loro gravità o rilevanza non consentano, a giudizio dell'amministrazione regionale, la continuazione dell'attività oggetto del riconoscimento stesso.

Il riconoscimento potrà essere, anche, temporaneamente sospeso per il tempo necessario a sanare o comunque a regolarizzare situazioni illegittime o irregolari nel rispetto dei termini e delle prescrizioni fissate dall'amministrazione competente.

Per il rinnovo dei riconoscimenti rilasciati, l'interessato deve far pervenire all'IPA competente,

almeno 60 giorni prima della scadenza, idonea domanda di proroga corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio dalla quale risulti che nulla è variato ovvero si dichiarino le variazioni intervenute rispetto a quanto dichiarato a suo tempo per il riconoscimento. Nel caso di variazioni rispetto alla documentazione prodotta a suo tempo per il riconoscimento i soggetti interessati sono tenuti a produrre tale documentazione in originale o in copia conforme all'originale autenticata a norma di legge.

#### **5. Norme generali**

Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni si rimanda a quanto disposto dalla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale.

## SCHEMA 1

**DOMANDA DI RICONOSCIMENTO DISTILLATORE**  
(D.M. 23 aprile 2001)

**Alla REGIONE PUGLIA**  
**Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura di**

---

Il/la sottoscritto/a.....C.F.....  
nato/a a.....il.....e residente a.....  
Prov. (.....) via.....n.....C.A.P.....  
C.F. ....in qualità di titolare/legale rappresentante della  
ditta..... con sede sociale a .....(.....)  
via.....n.....P.IVA.....  
telefono..... fax..... e-mail.....

**CHIEDE**

il riconoscimento di DISTILLATORE ai sensi del Reg. CE n. 1623/2000 e del D.M. 23 aprile 2001.

A tal fine dichiara che:

- . I tipi di prodotto per i quali si chiede il riconoscimento sono.....
- . Gli impianti di distillazione sono ubicati a .....
- . I depositi di materie prime impiegate sono ubicati a .....

ALLEGA alla presente domanda:

- . Descrizione degli impianti di distillazione e loro potenzialità operativa giornaliera e annua;
- . Descrizione, ubicazione e capacità dei singoli depositi delle materie prime impiegate (vino, fecce e vinacce) e dei prodotti ottenuti dalla distillazione;
- . Licenza di esercizio rilasciata dall'U.T.F. competente per territorio, dalla quale risultano le materie prime che possono essere distillate;
- . certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura rilasciato dall'ufficio competente per territorio;
- . certificato di prevenzione degli incendi o nulla osta provvisorio, ove previsto, rilasciato dal comando provinciale dei vigili del fuoco;
- . autorizzazione allo smaltimento delle acque reflue, derivanti dal processo di distillazione;
- . autorizzazione sanitaria;
- . planimetria degli impianti di distillazione;
- . planimetria dei depositi delle materie prime impiegate e dei prodotti ottenuti.

Data.....

Firma (1)

.....

(1) Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore all'ufficio competente.

**Informativa ai sensi dell'art. 10 della legge 675/96:**

i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

SCHEMA 2

**DOMANDA DI RICONOSCIMENTO ASSIMILATO AL DISTILLATORE  
(D.M. 23 aprile 2001)**

**Alla REGIONE PUGLIA  
Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura di**

---

Il/la sottoscritto/a.....C.F.....  
nato/a a.....il.....e residente a.....  
Prov. (.....) via.....n.....C.A.P.....  
C.F.....in qualità di titolare/legale rappresentante della  
ditta..... con sede sociale a .....(.....)  
via.....n.....P.IVA.....  
telefono..... fax..... e-mail.....

**CHIEDE**

il riconoscimento di ASSIMILATO AL DISTILLATORE ai sensi del Reg. CE n. 1623/2000 e del D.M. 23 aprile 2001.

A tal fine dichiara che i tipi di prodotto per i quali si chiede il riconoscimento sono.....  
.....

**ALLEGA** alla presente domanda:

- licenza di esercizio rilasciata dall'U.T.F. competente per territorio, dalla quale risultano le materie prime che possono essere commercializzate;
- certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura rilasciato dall'ufficio competente per territorio;
- descrizione dell'attività svolta per motivare la richiesta del riconoscimento stesso che dimostra che l'attività è svolta a carattere professionale e che i prodotti ottenuti dalla distillazione sono utilizzati anche per le proprie necessità industriali.

Data.....

Firma (1)

.....

(1) Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore all'ufficio competente.

**Informativa ai sensi dell'art. 10 della legge 675/96:**

**i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.**

SCHEMA 3

**DOMANDA DI RICONOSCIMENTO ASSIMILATO AL PRODUTTORE**  
(D.M. 23 aprile 2001)

**Alla REGIONE PUGLIA**  
**Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura di**

---

Il/la sottoscritto/a.....C.F.....  
nato/a a.....il.....e residente a.....  
Prov. (.....) via.....n.....C.A.P.....  
C.F.....in qualità di legale rappresentante della  
associazione..... con sede sociale a .....(.....)  
via.....n.....P.IVA.....  
telefono..... fax..... e-mail.....

CHIEDE

il riconoscimento di ASSIMILATO AL PRODUTTORE ai sensi del Reg. CE n. 1623/2000 e del D.M. 23 aprile 2001.

A tal fine dichiara che l'ubicazione e la capacità ricettiva dei magazzini in cui viene depositato il prodotto conferito è la seguente: .....

ALLEGA alla presente domanda:

- atto costitutivo e statuto sociale;
- elenco delle cantine cooperative aderenti;
- certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura rilasciato dall'ufficio competente per territorio;
- planimetrie, ubicazione e capacità recettiva dei magazzini in cui viene depositato il prodotto conferito.

Data.....

Firma (1)

.....

(1) Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore all'ufficio competente.

**Informativa ai sensi dell'art. 10 della legge 675/96:**

i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 maggio 2002, n. 539

**Attuazione articolo 3 bis del D.L.gs. n. 165/99 (come modificato dal D.L.gs n. 188/00) e D.M. 27 marzo 2001: disposizioni per il riconoscimento dei Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA).**

L'Assessore all'Agricoltura e Foreste, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente del Settore Agricoltura e confermata dallo stesso, riferisce:

Il Decreto Legislativo n. 165 del 27 maggio 1999, come modificato ed integrato dal Decreto legislativo n. 188 del 15 giugno 2000 e concernente la soppressione dell'AIMA e la istituzione dell'AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura), all'articolo 3 bis ha previsto la possibilità che le Regioni riconoscano Centri Autorizzati di Assistenza Agricola per lo svolgimento delle seguenti attività a favore di imprese agricole, su specifico mandato delle stesse:

- a) tenere ed eventualmente conservare le scritture contabili;
- b) assistere le imprese nella elaborazione delle dichiarazioni di coltivazione e di produzione, delle domande di ammissione a benefici comunitari, nazionali e regionali e controllare la regolarità formale delle dichiarazioni immettendone i relativi dati nel sistema informativo attraverso le procedure del SIAN;
- c) interrogare le banche dati del SIAN ai fini della consultazione dello stato di ciascuna pratica relativa ai propri associati.

Con Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali del 27 marzo 2001 sono stati fissati i requisiti minimi di garanzia e di funzionamento per le attività dei Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA).

Le Regioni sono chiamate a dettare le disposizioni per l'acquisizione delle domande di autorizzazione del CAA e l'istruttoria delle stesse, ai fini della concessione del riconoscimento alle Società che si costituiscono per formare i CAA, Per questo motivo è stata predisposta l'allegata circolare, con la quale sono fissate le procedure per l'acquisizione delle domande, per lo svolgimento del procedi-

mento amministrativo di istruttoria e di concessione del riconoscimento, per l'eventuale revoca del riconoscimento, tenendo conto di quanto dettato dalla normativa e di quanto disciplinato con il richiamato D.M. del 27 marzo 2001.

Pertanto, si propone di approvare le allegate disposizioni che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

**ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 17/77 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:**

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo del bilancio regionale né prevede oneri a carico del bilancio regionale.

L'Assessore all'Agricoltura e Foreste, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, in quanto rientra nella fattispecie previste dall'art. 4, comma 4, lettera k) della L.R. n. 7/97.

#### LA GIUNTA

- udita la relazione dell'Assessore all'Agricoltura e Foreste;
- vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte del Dirigente del Settore;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge

#### DELIBERA

- di prendere atto di quanto riportato nelle premesse;
- di approvare il documento allegato al presente provvedimento e di cui forma parte integrante e sostanziale, nel quale vengono dettate le procedure per l'acquisizione delle domande, per lo svolgimento del procedimento amministrativo di istruttoria e di concessione del riconoscimento ai CAA, per l'eventuale revoca del riconoscimento, tenendo conto di quanto dettato dalla normativa e

di quanto disciplinato con il richiamato DM del 27 marzo 2001;

- di incaricare la Segreteria della Giunta Regionale di inviare il presente provvedimento all'Ufficio del Bollettino affinché lo stesso sia pubblicato nel BURP;
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Raffaele Fitto

### **1. Costituzione dei centri di assistenza agricola (CAA) per la Regione Puglia**

Il centro di assistenza agricola previsto dall'articolo 3 bis del decreto legislativo 165/99, come modificato ed integrato dal D.lgs n. 188/2000, deve essere costituito dai soggetti indicati nel comma 2 del medesimo decreto e in specifico:

- 1) dalle organizzazioni professionali agricole rappresentate in seno al CNEL ovvero quelle costituite con la partecipazione associativa di almeno il cinque per cento delle imprese agricole iscritte alle Camere di commercio, situate nell'ambito territoriale di operatività del CAA, promosso da ciascuna delle medesime;
- 2) dalle associazioni dei produttori e dei lavoratori, con finalità statutarie proprie degli organismi sindacali o di categoria operanti nel settore, rappresentate in seno al CNEL ovvero quelle costituite da un numero di iscritti corrispondente almeno al dieci per cento della categoria rappresentata, calcolato con riferimento alla pertinente area territoriale. La rappresentatività di cui alla presente lettera è attestata da certificazione, rilasciata da enti pubblici, ivi compresa la Camera di commercio competente per territorio, aggiornata alla data di costituzione della società richiedente, ovvero da autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000;
- 3) dalle associazioni di liberi professionisti costi-

tuite mediante atto registrato, tra soggetti abilitati all'esercizio di un'attività professionale di cui all'articolo 2229 del codice civile, che comprendano ordinariamente lo svolgimento di funzioni riferibili a quelle proprie del CAA.

Il centro di assistenza si costituisce nella forma di società di capitale; il capitale minimo, salvo i casi in cui il codice civile prevede un capitale minimo di maggiore importo, non può essere inferiore a 100 milioni di lire.

Il CAA deve essere abilitato e autorizzato a operare sul territorio pugliese dalla amministrazione regionale stessa.

Il CAA può svolgere le seguenti attività:

- a) tenere ed eventualmente conservare le scritture contabili;
- b) assistere i propri associati nella elaborazione delle dichiarazioni di coltivazione e di produzione, delle domande di ammissione a benefici comunitari, nazionali e regionali e controllare la regolarità formale delle dichiarazioni immettendone i relativi dati nel sistema informativo attraverso le procedure del SIAN;
- c) interrogare le banche dati del SIAN ai fini della consultazione dello stato di ciascuna pratica relativa ai propri associati.

In particolare, per le attività sopracitate il CAA ha la responsabilità della identificazione del produttore e dell'accertamento del titolo di conduzione dell'azienda, della corretta immissione dei dati, del rispetto, per quanto di competenza, delle disposizioni dei regolamenti Ce n. 1287/95 e n. 1663/95 e loro successive modificazioni ed integrazioni.

### **2. Requisiti minimi per operare sul territorio pugliese**

Oltre a quanto previsto dal decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (MiPAF) del 27 marzo 2001, che stabilisce "i requisiti minimi di garanzia e di funzionamento per le attività dei centri autorizzati di assistenza agricola (CAA)", che intendono ottenere l'autorizzazione, e cioè:

- a) operare su tutto il territorio regionale, assicurando una adeguata distribuzione della capacità operativa in tutte le province della Regione

Puglia, ovvero prevedendo le possibilità di costituzione di singoli autonomi CAA per ogni provincia;

- b) assistere almeno cinquecento imprese agricole;
- c) avere un sistema informatico e informativo compatibile e interconnettibile con il Sistema Telematico Anagrafe Aziende Agricole della Regione Puglia (SITAMA);
- d) impiegare gli addetti alle fasi di verifica della regolarità formale del contenuto delle domande di aiuto che devono possedere un'adeguata capacità professionale e conoscere i regolamenti comunitari e le specifiche norme applicative interessate.

### **3. Procedimento per l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di assistenza**

#### **3.1 Modalità per la richiesta di autorizzazione**

I soggetti interessati devono presentare domanda scritta all'Assessorato Regionale Agricoltura - Settore Agricoltura - Lungomare Nazario Sauro 45/47 - Bari, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Nella domanda devono essere indicati:

- a) la ragione sociale, la sede sociale, il codice fiscale e la partita IVA della società di capitale richiedente;
- b) dichiarazione dei soci attestante il possesso delle caratteristiche previste dal comma 2 articolo 4 del decreto legislativo 188/2000, indicando anche la specifica tipologia;
- c) i dati anagrafici degli amministratori della società, nonché dei componenti del collegio sindacale, ove esistente. Ogni amministratore e componente del collegio sindacale deve autocertificare di:
  - 1) non aver riportato condanne, anche non definitive, né provvedimenti sanzionatori stabiliti da sentenze emesse ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati finanziari;
  - 2) non essere rinviato a giudizio in procedimenti penali pendenti per reati finanziari;
  - 3) non aver commesso violazioni gravi e ripetute, alle disposizioni in materia di aiuti, contributi, sovvenzioni, premi comunitari, nazionali e regionali al settore agricolo;
  - 4) non trovarsi in una delle condizioni previste dall'articolo 15, comma 1, della legge 19

marzo 1990 n. 55, come sostituito dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16;

- d) i dati anagrafici e i requisiti professionali del/dei responsabile/i tecnico/i di cui all'articolo 7, comma 3 del Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali del 27 marzo 2001;
- e) gli indirizzi delle sedi presso le quali si intende prestare l'assistenza agli utenti (almeno una per ogni provincia);
- f) i dati anagrafici degli amministratori e, ove previsto, dei componenti del collegio sindacale delle società di servizi delle quali la società richiedente intende avvalersi per lo svolgimento dell'attività di assistenza agricola, nonché l'indicazione delle specifiche attività da affidare alle stesse.

Devono altresì essere allegati alla richiesta:

- a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
  - b) copia della polizza assicurativa di cui all'articolo 5, comma 1 del D.lgs, della quale risulti l'impegno della compagnia assicuratrice a fornire le comunicazioni previste dal comma 2 dello stesso articolo;
  - c) relazione tecnica sulla capacità operativa della società richiedente, anche in ordine all'eventuale affidamento a società di servizi dei compiti operativi.
- Tale relazione tecnica deve contenere gli elementi utili a chiarire e comprovare:
- 1) la compatibilità di eventuali funzioni aggiuntive rispetto a quelle previste dall'articolo 2 lettera a) del richiamato Decreto Ministeriale del 27 marzo 2001;
  - 2) l'entità del capitale sociale effettivamente versato;
  - 3) tutte le informazioni, suddivise per provincia, utili a dimostrare l'adeguata capacità operativa anche in relazione a eventuali società di servizi impiegate.

Le informazioni oggetto della relazione devono in particolare riguardare:

- il numero e la capacità professionale degli addetti suddiviso per sede operativa; in particolare gli addetti alle fasi di verifica della regolarità formale del contenuto della domanda, devono possedere un'adeguata capacità professionale e di conoscere i regola-

menti comunitari e le specifiche norme applicative interessate;

- una stima che determini, in funzione del numero prevedibile di utenti, il rapporto costi di funzionamento/ricavi. In ogni caso con la domanda si deve presentare l'elenco di almeno cinquecento utenti imprenditori agricoli che hanno dichiarato l'intenzione di avvalersi dell'assistenza del CAA stesso;
- la descrizione per ogni sede operativa dei mezzi materiali dedicati all'attività del CAA;
- la struttura organizzativa adottata e in particolare come verranno assicurati i rapporti con l'Organismo Pagatore e la Regione;
- dichiarazione per ogni sede dei giorni di apertura all'utenza (almeno sei ore giornaliere per tre giorni alla settimana);
- la descrizione del proprio sistema informatico e informativo e la dichiarazione rilasciata dal responsabile della struttura regionale del SITAMA che lo stesso è compatibile e interconnesso con il SITAMA stesso;

d) la Carta dei servizi per l'utenza.

### **3.2 Modalità di autorizzazione**

L'autorizzazione a svolgere l'attività di assistenza agricola prevista dall'articolo 3 bis comma 1 del decreto legislativo 165/99 (come modificato ed integrato dal Decreto Legislativo n. 188/2000), è concessa con determina del Dirigente del Settore Agricoltura, da pubblicare nel BURP, previa verifica della sussistenza dei requisiti e delle condizioni richieste, così come specificate e integrate dalla presente circolare.

### **4. Tempi e procedure**

Il Dirigente del Settore Agricoltura provvede entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda, ad affidare ad un funzionario, responsabile del procedimento, l'incarico di accertare il possesso dei requisiti previsti per la concessione dell'autorizzazione da parte del CAA.

L'istruttoria verrà condotta mediante valutazione degli elementi forniti con la domanda stessa e attraverso apposite verifiche presso le sedi operative del soggetto richiedente. Il Dirigente del Settore, entro

venti giorni dalla data del verbale di conclusione della fase istruttoria, emana il provvedimento di autorizzazione o di diniego motivato.

Il provvedimento di autorizzazione o di diniego viene pubblicato nel BURP e costituisce comunicazione ai soggetti interessati.

Il Dirigente del Settore Agricoltura, a richiesta del CAA, rilascia copia conforme del provvedimento di autorizzazione.

### **5. Vincoli e impegni del CAA**

La società richiedente può utilizzare la denominazione CAA solo dopo l'autorizzazione da parte della Regione.

Il CAA è tenuto a rispettare, nell'affidamento di eventuali incarichi professionali, le incompatibilità previste dalla legge e quelle di cui all'articolo 13 del Decreto Ministeriale del 27 marzo 2001.

Il CAA può avvalersi di società di servizi il cui capitale sociale sia interamente posseduto dalle organizzazioni e associazioni che hanno costituito il CAA o dalle loro organizzazioni territoriali.

La responsabilità delle attività svolte dalle società di servizi rimane interamente a carico del CAA.

Per i soggetti che svolgono le attività previste dall'articolo 13 comma 1 del Decreto Ministeriale del 23 marzo 2001, inerente i controlli, è prevista l'incompatibilità, derivante dalla partecipazione in qualunque forma al capitale o alle attività di un CAA o di una società di servizi.

Il CAA è tenuto ad acquisire, dall'utente, apposito mandato scritto a operare nel suo interesse, da cui deve risultare l'impegno, da parte dell'utente stesso, di:

- a) fornire al CAA dati completi e veritieri;
- b) collaborare con il CAA ai fini del regolare svolgimento delle attività affidate;
- c) consentire l'attività di controllo del CAA di cui all'articolo 2, comma 2, del Decreto Ministeriale del 23 marzo 2001.

Le quote e le azioni del CAA possono essere trasferite, applicando la vigente disciplina del codice civile, solo tra soggetti abilitati alla costituzione del CAA. Le operazioni di fusione e di scissione societaria relative al CAA possono essere attuate solo tra società in possesso della qualifica CAA.

Al CAA è fatto l'obbligo di comunicare e depositare presso la Regione tutte le convenzioni operative che lo stesso sottoscrive con l'Organismo Pagatore o le altre Regioni.

## 6. Vigilanza

La Regione esercita la vigilanza sui CAA titolari dell'autorizzazione, in ordine al mantenimento dei requisiti minimi di garanzia e di funzionamento previsti dalla normativa e dalle disposizioni vigenti.

## 7. Modalità

I funzionari, individuati con provvedimento del Dirigente del Settore Agricoltura, effettuano, annualmente, su un campione estratto a caso tra i CAA autorizzati, ispezioni e verifiche presso le sedi e gli uffici periferici del CAA nonché delle società di servizio di cui gli stessi si avvalgono, per controllare la sussistenza dei requisiti occorrenti per un corretto svolgimento dell'attività.

## 8. Sospensione o revoca dell'autorizzazione

Qualora a seguito delle verifiche viene riscontrata la perdita totale o parziale dei requisiti minimi di garanzia e funzionamento deve essere redatto un verbale di contestazione nel quale sono indicate le irregolarità riscontrate. Il verbale viene notificato al legale rappresentante del CAA.

A seguito di tale notifica, la società può attivarsi, entro il termine stabilito dal verbale, per eliminare le condizioni che determinano l'irregolarità dandone comunicazione all'ufficio competente ovvero può produrre proprie osservazioni.

Il competente ufficio regionale, ove non ritenga soddisfacenti le osservazioni prodotte dal CAA ovvero non abbia ricevuto la documentazione da cui risulta che il CAA si è adeguato a quanto prescritto, provvederà mediante motivato provvedimento del Dirigente del Settore Agricoltura a dichiarare sospesa o decaduta la società dall'autorizzazione allo svolgimento dell'attività.

La procedura di revoca o sospensione viene altresì attivata qualora:

- a) nello svolgimento dell'attività affidata vengano commesse gravi o ripetute violazioni alle disposizioni previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale;
- b) non siano osservate le prescrizioni e gli obblighi posti dalle convenzioni di cui alla presente circolare.

---

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 maggio 2002, n. 542

### **Legge 30/91 e D.M. 172/94 termine temporale per la presentazione istanze a gestire stazioni di fecondazione equina e rilascio documenti di fecondazione. Sanatoria di istanze pervenute in ritardo.**

L'Assessore all'Agricoltura, Alimentazione, Foreste, Caccia e Pesca, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Istituto Incremento Ippico e confermata dal Dirigente dello stesso e dal Dirigente del Settore Ispettorato Compartimentale Agricoltura ed Alimentazione, riferisce quanto segue:

La GR., con atto deliberativo no 3481/95, ha approvato le norme procedurali per l'applicazione della L. 30/91 e D.M. 172/94.

Tali norme approvate dal Consiglio Regionale nella seduta del 30/01/96, non fissano la data entro cui gli allevatori di equini debbano presentare la domanda per essere autorizzati a gestire una stazione di fecondazione equina o per richiedere la documentazione relativa alla fecondazione.

Tali richieste, a seguito dell'istruttoria, effettuata dall'Istituto Incremento Ippico di Foggia, vengono sottoposte all'esame della Commissione Zootecnica Regionale prevista dal D.M. 172/94 e costituita con atto deliberativo della GR. n' 1945 del 20/05/96, che si esprime in merito all'ammissibilità o meno della richiesta presentata dall'allevatore.

Gli allevatori, non essendovi un termine temporale, definito per la presentazione delle domande di cui sopra, molte volte, presentano le stesse, soltanto pochi giorni prima che la stagione stessa abbia

inizio, convenzionalmente stabilita dal 15 febbraio e terminante il 31 luglio di ogni anno.

Ciò provoca una corsa affannosa sia per l'esame preliminare delle istanze da parte dell'I.II., sia per concordare con i componenti la Commissione una data utile per la prevista riunione che ha il compito di esprimere il previsto parere.

Si ritiene utile evidenziare che atti fecondativi non avvenuti in stazioni di monta autorizzate, precludono l'iscrizione nei previsti Libri Genealogici o Registri dei soggetti nati.

Con atto deliberativo della GR. 1154/01 si è stabilito, il 30 settembre di ogni anno, il termine ultimo di presentazione delle istanze per il rilascio di autorizzazioni a gestire stazioni di fecondazione equina e dei relativi documenti di monta.

Nello stabilire la predetta data, però, non si è tenuto conto che la stessa non poteva, talvolta, essere rispettata poiché l'acquisizione degli stalloni avviene anche in occasione di mostre o mercati-concorso che hanno luogo in date successive al 30 settembre.

Ciò si è verificato in occasione della stagione di fecondazione 2002 dove, istanze, sono pervenute oltre la data stabilita.

La Commissione Zootecnica Regionale di cui in premessa, con parere contrario del Dirigente del Settore I.C.A., ha ritenuto di dover comunque tener conto dell'inconveniente creatosi e proporre eventuale sanatoria per le istanze relative ai soli stalloni da far funzionare presso stazioni già autorizzate, considerato che l'attività stalloniera privata comporta oneri per i gestori delle stazioni e supporto ad attività selettiva.

Al fine di eliminare le predette discrasie e con l'intendimento di fornire un servizio più completo e razionale agli allevatori, si propone di modificare la data di presentazione delle istanze, che devono essere rimesse, dal 1 settembre al 15 dicembre di ogni anno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, all'Istituto Incremento Ippico di Foggia dell'Assessorato Regionale Agricoltura, Alimentazione, Foreste, Caccia e Pesca.

**ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R N° 17/77 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:**

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa, né a carico del Bilancio Regionale né a carico di Enti i cui debiti, i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione Puglia e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal Bilancio Regionale.

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie, come innanzi illustrato, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale in quanto rientrante nella tipologia prevista dall'art. 4, comma 4, lettera "k" della L.R. 7/97.

#### LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Agricoltura;
- vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte del Dirigente dell'Istituto Incremento Ippico e del Dirigente del Settore I.C.A. ed Alimentazione;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;

#### DELIBERA

- di approvare la relazione dell'Assessore all'Agricoltura che qui si intende integralmente richiamata;
- di autorizzare, a sanatoria, i gestori, già in possesso di autorizzazione amministrativa, al funzionamento degli stalloni le cui istanze sono state presentate dopo la data del 30 settembre 2001, e ciò solo per la stagione di fecondazione 2002 e per non inficiare la stagione in atto;
- di stabilire che le domande per richiedere l'autorizzazione alla gestione di stazioni di fecondazione e inseminazione equina e per il rilascio dei documenti di fecondazione debbano essere presentate, con lettera raccomandata A.R., dal 1 settembre al 15 dicembre di ogni anno, all'Istituto Incremento Ippico di Foggia dell'Assessorato

Regionale Agricoltura, Alimentazione, Foreste, Caccia e Pesca, Via R. Caggese, 1 - Foggia;

- di dichiarare esecutivo il presente provvedimento;
- di incaricare la Segreteria della Giunta Regionale ad inviare copia del presente provvedimento all'Ufficio BURP per la relativa pubblicazione ai sensi della L.R. 13/94.

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Raffaele Fitto

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 maggio 2002, n. 548

**Art. 1 Legge 362 dell'08/11/91 - Revisione pianta organica delle Farmacie dei Comuni della provincia di Bari compresi nel territorio della AUSL - BA/4 - Bienni; 97/98; 99/00, esclusi il Comune di Bitonto e Modugno e Bari - Richiesta pubblicazione.**

L'Assessore alla Sanità, sulla base dell'istruttoria espletata, dal Dirigente dell'Unità Operativa pianta organica farmacie dell'Ufficio Assistenza Farmaceutica, dal Dirigente Responsabile dello stesso Ufficio Assistenza Farmaceutica e dal Dirigente del Settore Sanità, riferisce quanto segue:

L'art. 22 della legge Regionale n. 36184 nel testo sostituito dall'art. 6 della Legge Regionale n. 17 del 30/04/90, disciplina le procedure per la definizione delle P.O. delle farmacie dei Comuni, da formulare secondo le disposizioni di cui alla legge n. 475 del 2/4/68, ogni anno pari per ciascun biennio.

La legge 8/11/92 n. 362 art. 1, prevede l'istituzione di una farmacia ogni 5.000 abitanti nei Comuni con popolazione fino a 12.500 abitanti ed una farmacia ogni 4.000 negli altri Comuni, non tenendo conto dell'eccedenza numerica se non superiore al 50% dei parametri suddetti.

A seguito del Decreto Leg.vo n. 502 del 30/12/92 e la L.R. n. 18 del 14/06/94 di applicazione della normativa statale, che hanno determinato il riordino

della struttura sanitaria regionale, in provincia di Bari sono state istituite, cinque Aziende UU.SS.LL. e più precisamente la ASL: BA/1 - BA/2 - BA/3 - BA/4 - BA/5.

Pertanto con il seguente provvedimento si provvede ad approvare la revisione pianta organica delle farmacie riferita ai Comuni compresi nell'ambito territoriale della Asl Ba/4.

Tenuto presente che la revisione della Pianta Organica delle Farmacie della Asl Ba/4 vigente, riferita al biennio 95/96, era stata approvata dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 815 del 19/6/97, pubblicata sul BURP n. 107 del 9/10/1997, e per il Comune di Bari con successivo atto integrativo n.3457 del 31/7/98, pubblicato sul BURP n. 101 del 14/10/98, è stata approvata la revisione pianta organica riguardante il decentramento di sedi farmaceutiche ai sensi della L.R. n. 16/96, occorre procedere alla approvazione della proposta di revisione P.O. farmacie per tutti Comuni della Asl Ba/4 per i bienni 97/98 - 99/00.

#### **Per il biennio 97/98**

In riferimento a questo biennio, si precisa che la Asl Ba/4, aveva deliberato la proposta di revisione pianta organica delle farmacie riferita ai Comuni del proprio ambito territoriale con singoli provvedimenti e più precisamente aveva predisposto per il Comune di Adelfia la delibera n. 2662 del 12/11/98, per il Comune di Bari la delibera n. 2732 del 23/11/98 e n. 3117 del 16/12/98, per il Comune di Bitonto la delibera n. 2663 del 12/11/98, per il Comune di Bitritto la delibera n. 2664 del 12/11/98, per il Comune di Capurso la delibera n. 2671 del 12/11/98, per il Comune di MOLA di BARI la Delibera n. 2666 del 12.11.1998, per il Comune di RUTIGLIANO la Delibera n. 2667 del 12.11.1998), per il Comune di TRIGGIANO la Delibera n. 2668 del 12.11.98.

Dalla proposta di revisione per questo Biennio venivano, però, esclusi dalla Asl/Ba4, il comune di Bitonto e Modugno causa l'esistenza di numerosi contenziosi con pronuncia di sospensiva.

Comunque i citati singoli provvedimenti di proposta revisione, emanati dalla Asl/BA4, non erano sottoposti all'approvazione della Giunta Regionale in quanto necessitavano in alcuni casi di opportune integrazioni e chiarimenti.

La Asl Ba/4, ha così deliberato il successivo

unico provvedimento di proposta n. 1276 del 29/5/01, che reiterava i provvedimenti di revisioni già emanati per il biennio 97/98, ed anche includeva la revisione, riferita al biennio 99/00, con esclusione, per le motivazioni innanzi riferite, della revisione per i Comuni di Modugno di Bitonto ed anche per il Comune di Bari.

La Asl infatti, per il Comune di Bari, pur avendo precedentemente proposto con specifico provvedimento n. 2732 del 23/11/98 e successivo n. 3117 del 16/12/98 la conferma della pianta organica per il biennio 97/98, con il successivo atto riassuntivo n. 11276/01, aveva soprasseduto dal deliberare per la revisione dei Bienni 97/98 e 99/00 in considerazione delle attivate e non concluse procedure da parte della Regione a quella data, relative al decentramento di sedi farmaceutiche in quel Comune.

Pertanto, per il solo Comune di Bari resta momentaneamente in vigore la pianta organica, riferita al 1995/96, per cui le precisazioni dei limiti territoriali riferite ad alcune sedi farmaceutiche indicate nei citati provvedimenti n. 2732/98 e n. 3117/98 potranno essere riformulati dalla Asl Ba/4, congiuntamente con la redistribuzione del territorio per i conclusi decentramenti di alcune sedi farmaceutiche.

#### Per il Comune di Modugno

la Giunta Regionale con atto n. 1187 del 10/8/01, pubblicato sul BURP n. 131 del 30/8/01, ha provveduto per autotutela a rimuovere le cristallizzate situazioni di contenzioso revocando alcuni provvedimenti di approvazione delle piante organiche oggetto per l'appunto di contenzioso.

Al riguardo la Giunta Regionale ha dato indicazioni alla Asl Ba/4 per la formulazione della proposta di revisione all'anno 99/00, che sarà predisposta con provvedimento a seguire, considerata la recentissima adozione da parte della Giunta regionale dell'atto di che trattasi.

Per quanto attiene il Comune di Bitonto Considerata la complessità della vicenda, l'Ufficio Assistenza farmaceutica, sta procedendo alla predisposizione di uno schema di deliberazione di autotutela da sottoporre alla Giunta Regionale.

Per tutti gli altri Comuni la ASL per il biennio 97/98, ha provveduto a richiedere come previsto dall'art. 6 della legge 17/90 ai Comuni del proprio territorio e all'Ordine dei farmacisti parere in

merito alla proposta di revisione della pianta organica delle farmacie.

Hanno espresso il parere favorevole i seguenti Comuni

ADELFA con la deliberazione del C.C. n. 27 dell'1.06.1998);

CAPURSO con la deliberazione del C.C n. 444 del 27/10/98

MOLA con la nota del Sindaco n. 5096 del 6/4/98

NOICATTARO con delibera del C.C. n. 43 del 26/6/98

VALENZANO con delibera del C.C. n. 36 dell'8/6/98

Non hanno espresso alcun parere in merito alla proposta, per cui la Asl li ha ritenuti come acquisiti, ai sensi dell'art. 6 della legge 17/90 i seguenti Comuni: BARI, BITETTO, BITRITTO, CELLAMARE, MOLA DI BARI, RUTIGLIANO, TRIGGIANO.

Anche l'Ordine dei farmacisti ha espresso il proprio parere favorevole in base alla proposta della Asl con specifiche note riferite a ciascuno dei Comuni.

Pertanto, in base ai dati Istat della popolazione residente alla data del 31/12/97, valevole per il biennio 97/98 per tutti i Comuni compresi nel territorio della Asl Ba/4, è confermato il numero delle sedi esistenti, escluso per il Comune di Capurso:

#### BIENNIO 1997-1998

Comuni	Popolazione al 31.12.1997	Sedi istituite	Sedi da istituire
ADELFA	16.429	4	
BITETTO	9.777	2	0
BITRITTO	9.688	2	0
CAPURSO	14.338	3	1
CELLAMARE	4.388	1	0
MOLA DI BARI	26.489	7	0
NOICATTARO	23.459	6	0
RUTIGLIANO	17.602	4	0
TRIGGIANO	25.846	6	0
VALENZANO	116.607	4	0

Infatti, nel Comune di CAPURSO, con n. 14338 abitanti è prevista l'istituzione di una 4ª sede farma-

ceutica, e la Asl/Ba4 acquisito, come indicato precedentemente, i previsti pareri, ne ha proposto l'istituzione con Delibera n. 2671 del 12.11.1998, riconfermandola sempre per questo biennio nel citato atto riassuntivo n. 1276/01.

A seguito di questa istituzione, ha provveduto a modificare i limiti territoriali delle tre sedi esistenti, attribuendo alle stesse una numerazione diversa rispetto a quanto indicato nella delibera di G.R. n. 815/97, pubblicata sul Burp. n. 107 del 9/10/97.

Questa variazione è stata proposta per attribuire alle sedi la numerazione di riferimento, secondo l'ordine cronologico d'istituzione.

Pertanto nel deliberato del presente provvedimento, saranno indicati i limiti della nuova sede istituita e quelli modificati delle altre sedi con la diversa numerazione attribuita.

#### **Per il Comune di NOICATTARO**

La Asl Ba/4, ha proposto per questo Comune, prima con la Delibera n. 2670 del 12.11.1998 e poi con l'atto riepilogativo n. 1276/001, la ridefinizione delle circoscrizioni delle 6 zone farmaceutiche, così come sarà riportato di seguito nel deliberato del presente provvedimento.

#### **Per il Comune di VALENZANO**

Con Delibera n. 2669 del 12/11/1998, riproposta con l'atto n. 1276/01, la Asl/Ba4, ha proposto la sola variazione della numerazione delle prime 3 zone come sarà riportato nel deliberato del presente provvedimento.

#### **Per il BIENNIO 1999 - 2000**

Anche per questo biennio, per le motivazioni innanzi riferite, si escludono momentaneamente dalla revisione i Comuni di Bitonto e Modugno, le cui piante organiche saranno deliberate con atto integrativo al presente provvedimento, nonché il Comune di Bari per il quale resta in vigore la pianta organica riferita al Biennio 95/96.

Pertanto, in base al dato Istat della popolazione residente alla data del 31/12/99, valido per il 99/00 per i Comuni riportati nel presente prospetto, compresi nel Territorio della Asl Ba/4, è confermato il numero degli esercizi esistenti, eccetto per il Comune di TRIGGIANO:

#### **BIENNIO 1999 - 2000**

Comuni	Popolazione al 31.12.1999	Sedi istituite	Sedi da istituire
ADELFIGIA	16.619	4	0
BITETTO	9.944	2	0
BITRITTO	9.732	2	0
CAPURSO	14.495	4	0
CELLAMARE	4.642	1	0
MOLA Di BARI	26.504	7	0
NOICATTARO	23.668	6	0
1KUTIGLIANO	17.448	4	0
TRIGGIANO	26.008	16	1
VALENZANO	17.288	14	0

Si conferma l'istituzione della sede n. 4

Anche per questo biennio la Asl/Ba4 ha richiesto i relativi pareri ai rispettivi Comuni e all'Ordine dei farmacisti., acquisendoli favorevolmente sia da quest'ultimo che dai Comuni interessati e più precisamente:

Il Comune di Capurso con la delibera del C.c. del 6/5/00

Il Comune di Triggiano con la delibera del C.C. n. 43 del 23/11/00

Il Comune di Valenzano con la delibera del C.C. n. 17 del 24/2/00.

Non hanno espresso alcun parerei restanti Comuni e cioè: Adelfia, Bitetto, Bitritto, Cellamare, Mola di Bari, Noicattaro, Rutigliano, per cui la Asl li ha ritenuti come acquisiti ai sensi dell'art. 6 della legge 17/90.

Pertanto, la Asl ha deliberato con l'atto n. 1276 del 29/5/01 la seguente proposta:

#### **Per Comune di Triggiano**

In questo Comune, in base al dato istat al 31/12/99, come si è detto, è istituibile la 7a sede farmaceutica.

Il Presidente dell'Ordine dei farmacisti, interpellato dalla Asl per esprimere il parere, rispondeva con le note n. 387/U e n. 719/U rispettivamente del 31.03 e 16.06.2000, comunicando di essere impossibilitato ad esprimersi non essendo a conoscenza della proposta delle nuove delimitazioni delle zone farmaceutiche.

Invece il Comune ha espresso, come innanzi riferito, il parere con delibera del Consiglio Comunale n. 43 del 23.11.2000, proponendo la definizione delle nuove circoscrizioni delle 7 zone farmaceutiche.

La Asl/Ba 4 accolta la proposta del Comune, con nota n. 473 del 07.03.2001, richiedeva all'Ordine di volersi esprimere nuovamente e riceveva con nota n. 345/U del 12.04.2001 Mere favorevole anche in merito alla definizione delle nuove circoscrizioni.

Pertanto, la Asl proponendo la istituzione della 7<sup>a</sup> sede farmaceutica ha ridefinito e circoscrizioni delle zone come di seguito, sarà riportato nel deliberato del presente provvedimento.

### **Comune di CAPURSO**

La Asl Ba/4, per il Biennio 99/00 con una popolazione al 31/12/00 di n. 14.495 abitanti ha confermato l'istituzione della predetta sede n. 4 prevista con il biennio 97/98.

Infatti, accogliendo la richiesta dell'Ordine dei farmacisti di voler provvedere ad una più equa ripartizione del territorio, ha proposto un'ulteriore rettifica dei limiti territoriali delle sedi farmaceutiche già esistenti ed identificate nel biennio 97/98 con il n. 2 ed il n. 3, mentre ha lasciato immutati rispetto a quanto prospettato nel primo atto di proposta n. 2671/98 e confermato nell'atto riassuntivo n. 1276 per il biennio 97/98, i territori delle sedi n. 1 e n. 4.

Richiesti come innanzi riferito, i pareri al Comune di Capurso ed al Presidente dell'Ordine dei farmacisti, entrambi si esprimevano favorevolmente.

Il Comune di Capurso, con delibera del C.C. n. 18 del 06.05.2000, il Presidente dell'Ordine dei farmacisti con la nota n. 391/U del 03.04.2000.

Successivamente con ulteriore deliberazione n. 2903 dell'11/12/01, la Asl provvedeva a precisare ulteriormente i limiti territoriali delle sedi n. 2 e 3 istituite nel Comune di Capurso, causa un riscontrato errore materiale.

Pertanto nel deliberato del presente provvedimento, saranno precisati per ciascuno dei bienni di riferimento i limiti territoriali della nuova sede istituita nel biennio 97/98 ed i limiti attribuiti alle altre sedi esistenti.

**ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA**

### **L.R. N. 17/77 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.**

Non comporta alcun mutamento qualitativo e/o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per cui i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione.

Inoltre, il presente schema di provvedimento non comporta spese in relazione al Fondo Sanitario Regionale e quindi non produce oneri aggiuntivi rispetto alla quota del Fondo in parola assegnata a ciascuna Azienda Sanitaria o Ospedaliera.

Il Dirigente Ufficio Assistenza farmaceutica  
Sig.ra Carmela Cavallo

L'Assessore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrato propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale di specifica competenza della Giunta Regionale, così come puntualmente definito dall'art. 4 comma 4 della L.R. n. 7/97, lettera d)

### **LA GIUNTA REGIONALE**

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore.
- Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte dal Funzionario istruttore, dal Dirigente dell'Ufficio e dal Dirigente del Settore.
- A voti unanimi, espressi nei modi di legge

### **DELIBERA**

Di approvare per i bienni 97/98 e 99/00 la revisione della pianta organica delle farmacie dei Comuni appartenenti alla Asl Ba/4, ad eccezione fatta per i Comuni di Modugno, Bitonto e Bari per i quali si provvederà, come specificato in narrativa con successivi atti integrativi del presente provvedimento.

**Per il BIENNIO 1997/1998**

Di confermare, in base al dato ISTAT al 31/12/97 per tutti i Comuni, compresi nel territorio della ASL Ba/4, il numero delle sedi farmaceutiche esistenti, secondo quanto riportato nel seguente prospetto, eccetto per il Comune di Capurso

Comuni	Popolazione al 31.12.1997	Sedi istituite	Sedi da istituire
ADELFA	16.429	4	0
BITETTO	9.777	2	0
SITRITTO	9.688	2	0
CAPURSO	14.338	3	1
CELLAMARE	4.388	1	0
MOLA DI BARI	26.489	7	0
NOICATTARO	23.459	6	0
RUTIGLIANO	17.602	4	0
TRIGGIANO	25.845	6	0
VALENZANO	116.507	4	0

D'istituire nel Comune di Capurso la 4<sup>a</sup> sede farmaceutica i cui limiti territoriali, sono i seguenti:

**Sede n. 4 - di nuova istituzione**

Comprendente la parte Sud dell'abitato, delimitata dagli assi stradali di : prolungamento ideale di via Cellamare fino al confine comunale, via Cellamare, via Venisti, via Casamassima fino al confine comunale.

Di modificare nel Comune di Capurso i limiti territoriali delle sedi esistenti nel modo seguente:

Sede n. 1 - Farmacia Dr. Riccardo Indellicati - Via Madonna del Pozzo, 178.

Comprendente la parte Sud-Est dell'abitato, delimitata dagli assi stradali di prolungamento ideale di via Lattanzio oltre la ferrovia sino al confine comunale, via Lattanzio, piazza-Umberto, via Roma, via Montesano, via Venisti, via Cellamare e suo prolungamento ideale sino al confine comunale,

Sede n. 2 - Farmacia M.C Mainardi - via Torricella n. 99

Comprendente la parte Nord- Est dell'abitato, delimitata dagli assi stradali di: via Ognissanti dal Confiner Comunale fino a Largo S. Francesco,

largo S. Francesco, via Regina Sforza, piazza Umberto, via Lattanzio e suo prolungamento ideale, sino al confine Comunale;

Sede n. 3 - da assegnare per concorso in fase di espletamento

Comprendente la parte Sud- Ovest dell'abitato , delimitata dagli assi stradali di via Casamassima fino al Confine Comunale, via Venisti, via Montesano, via Roma via Regina Sforza, largo San Francesco, via Ognissanti e suo prolungamento ideale fino al confine Comunale;

Di modificare nel Comune di NOICATTARO le circoscrizioni delle zone farmaceutiche esistenti, nel seguente modo

Sede n. 1: - Farmacia Dr.ssa E. GIANNELLI.

Delimitata da due versanti ed in particolare: il primo dall'asse stradale di via Carmine, via Crocchia, via Torre a Mare, via Pepe, via San Vincenzo, via Machiavelli, via Terracini, via Masseriola e suo prolungamento verso la zona periferica di aperta campagna, mentre il secondo versante dall'asse stradale di via Oberdan, via Cannelle, via Genova, via Garibaldi, via Lombardi, via contrada Calendola e suo prolungamento ideale verso la zona periferica di aperta campagna;

Sede n. 2 - Farmacia Dr.ssa G. DICIOLLA.

Delimitata da due versanti, ed in particolare da: il primo dall'asse stradale di piazza Umberto 1, via Oberdan, via Cannelle, via Genova, via De Rossi, via fratelli Bandiera, via De Amicis, via Saragat, e suo prolungamento ideale verso la zona periferica di aperta campagna; mentre il secondo versante, dall'asse stradale di via Sant'Anna, via Don Bosco, via Madre Chiesa, via San Salvatore, largo Pagano, via Toti, via Bovio, via Cadorna, via vecchia Casamassima, viale XX Settembre e strada provinciale per Casamassima;

Sede n. 3 Farmacia Dr. G. DALESIO.

Delimitata da due versanti ed in particolare: il primo dall'asse stradale di piazza Umberto 1, via Carmine, via Crocchia, via Torre a mare, via Pepe, via San Vincenzo, via Macchiavelli, viale della Repubblica, via della Costituzione, via Desimini e suo prolungamento verso la zona periferica

di aperta campagna; mentre il secondo versante, dall'asse stradale di via Sant'Anna, via Don Bosco, via Madre Chiesa, via San Salvatore, largo Pagano, via Toti, via Bovio, via Cadorna, via vecchia Casamassima, viale XX Settembre e strada provinciale per Casamassima.

Sede n. 4 - da assegnare per concorso in fase di espletamento

Delimitata da aperta campagna fino all'asse stradale di via Masseriola, via Terracini, viale della Repubblica, via della Costituzione, via Desimini e prolungamento di detta via verso la zona periferica di aperta campagna;

Sede n. 5 da assegnare per concorso in fase di espletamento

Delimitata da due versanti ed in particolare: il primo dall'asse stradale di via Genova, via De Rossi, via fratelli Bandiera, via De Amicis, via Saragat e suo prolungamento ideale fino ad aperta campagna - mentre il secondo versante dall'asse stradale di via Garibaldi, via Lombardi, via contrada Calendola e suo prolungamento ideale fino ad aperta campagna

Sede n. 6 - Farmacia Dr. G. SCIANNAMEO - Zona Commerciale Parchitello n. c. 25.

Zona rurale situata a nord del territorio comunale, al confine con il territorio del comune di Bari, comprendente tutte le zone residenziali della strada provinciale Noicattaro - Torre a mare;

Di variare nel Comune di Valenzano come di seguito indicato, la numerazione delle sedi n. 11 n. 2 e n. 3 rispetto a quanto riportato nell'atto di G.R. n. 815/97 di Revisione della pianta organica delle farmacie per il biennio 1995/96 pubblicata sul BURP n. 107 del 9.10.97.

Sede n. 3 (ex zona 1 nell'atto di G.R. n. 815/97 - istituita con delibera di G.R. 3452 del 02.08.91) da assegnare:

Delimitata dal confine territoriale ad est, dal prolungamento di via Capurso sino ad incrociare la circoscrizione; assi stradali di: circoscrizione sino ad incrociare strada Ognissanti, Via De Nicola, Via Pertini, via Padre Pio di Pietrelcina, viale B.

Croce, attraverso piazza Il Giugno e prolungamento di viale B. Croce sino alla Ferrovia Sud-Est.

Sede n. 1 - (ex Sede n. 2 nell'atto di G.R. n. 815/97) titolare Dr.ssa ANGIULI - ADDANTE Via Bari n. 19.

Delimitata dagli assi stradali di: via Turati a partire dalla Ferrovia Sud-Est, via Turati, piazza Padre Pio, via Piccinni, via Boito fino ad incrociare via Montrone, via Montrone fino a corso Aldo Moro, corso Aldo Moro fino a via Bari, tratto di via Bari fino a via San Rocco, tratto di via San Rocco sino ad incrociare largo Plebiscito, lato ovest di largo Plebiscito sino a via Capurso, assi stradali di via Capurso sino alla circoscrizione, circoscrizione sino all'incrocio con strada Ognissanti, strada Ognissanti fino all'incrocio con via De Nicola, via De Nicola, via Pertini, via Padre Pio da Pietrelcina, viale Benedetto Croce, piazza 2 Giugno sino all'asse ferroviario, asse ferroviario sino a via Turati.

Sede n. 2 (ex Sede n. 3 nell'atto di G.R. n. 815/97) - Titolare Dr. STRAZIOTA - Via San Rocco, 25.

Delimitata da asse ferroviario della periferia Sud fino ad incrociare via Turati, assi stradali di via Turati, Piazza Padre Pio, via Piccinni, via Boito sino all'incrocio con via Montrone, via Montrone fino all'incrocio con corso Aldo Moro, tratto di corso Aldo Moro fino a via Bari, tratto di via Bari fino all'incrocio con via San Rocco, tratto di via San Rocco fino all'incrocio con largo Plebiscito, lato est di largo Plebiscito fino ad incrociare via Capurso, asse stradale di via Capurso sino al limite territoriale

Di ritenere invariati i limiti territoriali della sede di nuova istituzione n. 4 - Delimitata dall'intero territorio comunale al di là della ferrovia comprendente il Quartiere le Lamie.

### **Per il BIENNIO 1999/2000**

Di confermare, in base al dato ISTAT al 31/12/99 per tutti i Comuni, compresi nel territorio della ASL Ba/4, ad eccezione dei Comuni di Bari, Modugno e Bitonto per le motivazioni in narrativa riportate il numero delle sedi farmaceutiche esistenti, secondo quanto riportato nel seguente prospetto, escluso il

Comune di Triggiano, come successivamente precisato

Comuni	Popolazione al 31.12.1999	Sedi istituite	Sedi da istituire
ADELFA	16.619	4	0
BITETTO	9.944	2	0
SITRITTO	9.732	2	0
CAPURSO	14.495	4	0
CELLAMARE	4.642	1	0
MOLA DI BARI	26.504	7	0
NOICATTARO	23.668	6	0
RUTIGLIANO	17.448	4	0
TRIGGIANO	26.008	6	1
VALENZANO	17.288	4	0

di istituire nel Comune di TRIGGIANO la sede farmaceutica n. 7 con i seguenti limiti territoriali:

Delimitata dagli assi stradali di: strada provinciale per San Giorgio dai limiti territoriali sino ad incrociare via G. Falcone, via G. Falcone sino ad incrociare strada vicinale Capitale, strada vicinale Capitale sino a via G. Fortunato, Via G. Fortunato e suo prolungamento ideale sino ad incrociare via Marina vecchia, tratto di via Marina vecchia e suo prolungamento sino ai limiti territoriali.

Di modificare i limiti territoriali delle sedi farmaceutiche esistenti nel Comune di Triggiano nel seguente modo:

Sede farmaceutica n. 1 Dr. Vitantonio ROCA - Razza Vittorio Veneto, 25.

Delimitata dagli assi stradali di: Via Comunale vecchia per Bari dal limite territoriale sino a via Carlo Alberto, via Carlo Alberto sino ad incrociare via Dante, via Dante, largo Nazareth, via S. Giorgio sino ad incrociare via G. Falcone, via G. Falcone sino ad incrociare strada vicinale Capitale, tratto di strada vicinale Capitale sino ad incrociare via G. Fortunato, via G. Fortunato e suo prolungamento ideale fino ad incrociare via Marina vecchia, via Marina vecchia e suo prolungamento sino ai limiti territoriali;

Sede n. 2 Dr.ssa Costantina RUBINO -Via Cesare Battisti già via Manzoni, 100.

Delimitata dagli assi stradali di : strada provinciale per Noicattaro dai limiti territoriali sino a via Pirelli, via Pirelli, via Dante, largo la Croce, via Carroccio, via Foscolo e suo prolungamento sino a via Scarpelli, via Scarpelli e suo prolungamento sino ai limiti territoriali;

Sede n. 3 Dr. Vincenzo CARETTO - Via Carlo Alberto, 42.

Delimitata dagli assi stradali di: via Comunale vecchia per Bari, via Carlo Alberto sino a largo la Croce, largo la Croce, via del Ponte e suo prolungamento attraverso largo del Mercato sino a via Netti, via Netti e suo prolungamento attraverso largole Mura sino a via Casalino, via Casalino sino al passaggio a livello ferrovia Sud-Est, tratto di ferrovia Sud est sino ai limiti territoriali;

Sede n. Dr. Paolo CATALDO - Via Casalino n. 19.

Delimitata dagli assi stradali di - tratto sud di ferrovia sud est dai limiti territoriali sino a via Casalino, via Casalino e suo prolungamento attraverso largo le Mura sino a via Netti, via Netti e suo prolungamento sino a via del Ponte, via del Ponte, via Carroccio, via Foscolo, e suo prolungamento con via Scarpelli, via Scarpelli e suo prolungamento sino ai limiti territoriali;

Sede n. 5 richiesta in prelazione dal Comune

Delimitata dagli assi stradali di: strada provinciale per San Giorgio dai limiti territoriali sino a largo Nazareth, largo Nazareth, via Pirelli sino all'incrocio con la strada provinciale per Noicattaro proseguendo sino ai limiti territoriali della stessa;

Sede n. 6 da assegnare per concorso in fase di prossimo espletamento

Delimitata da una linea che costeggia i binari della ferrovia sud-est sino ai limiti territoriali, comprende l'intero Quartiere Casalino.

di confermare nel Comune di Capurso, l'istituzione della 4 sede farmaceutica con i seguenti limiti territoriali, già deliberati per il biennio 97/98

Sede n. 4 - già istituita nella Revisione P.O. 1997/98 da assegnare per concorso da bandirsi.

Comprendente la parte Sud dell'abitato, delimitata dagli assi stradali di: prolungamento ideale di

via Cellamare fino al confine comunale, via Cellamare, via Venisti, via Casamassima fino al confine comunale.

Di modificare i limiti territoriali delle circoscrizioni della 2<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> zona, esistenti nel Comune di Capurso, secondo quanto precisato dalla ASL/BA4 con l'ultimo atto n. 2903 dell'11/12/01;

Sede n. 2 - Farmacia Dr.ssa M.C. Mainardi - Via Torricella, 99.

Comprendente lato Nord di: via Valenzano dal confine comunale fino a via Lorusso, lato Est di via Lorusso e suo prolungamento ideale fino al ricongiungimento con via Grottemorgole; lato Nord di via S. Giuseppe e via S. Carlo; lato Ovest di via Casamassima, piazza Marconi, largo S. Francesco, via Regina Sforza, piazza Umberto, via Lattanzio fino al confine comunale;

Sede n. 3 - da assegnare per concorso in fase di prossimo espletamento.

Comprendente: Lato Sud di via Valenzano dal confine comunale fino a via Lorusso; lato Ovest di via Lorusso e suo prolungamento ideale fino a ricongiungersi con via Grottemorgole, lato Sud di via S. Giuseppe e via S. Carlo; lato Est di via Casamassima, piazza Marconi, largo S. Francesco, via Regina Sforza, piazza Umberto, via Roma, via Montesano, via Venisti, via Casamassima e suo prolungamento ideale fino al confine comunale;

di ritenere invariati, sempre nel Comune di Capurso i limiti territoriali della sede già esistente n. 1, comunque qui di seguito riportati:

Sede n. 1 - Farmacia Dr. Riccardo Indellicati - Via Madonna del Pozzo, 178.

Comprendente la parte Sud-Est dell'abitato, delimitata dagli assi stradali di prolungamento ideale di via Lattanzio oltre la ferrovia sino al confine comunale, via Lattanzio, piazza Umberto, via Roma, via Montesano, via Venisti, via Cellamare e suo prolungamento ideale sino al confine comunale;

di confermare nel Comune di Noicattaro, quanto approvato per il biennio 97/98, circa la modifica territoriale delle sedi farmaceutiche, anche per il biennio 99/00

di confermare per il biennio 99/00, nel Comune di Valenzano, quanto deliberato per il biennio 97/98, circa la diversa numerazione data alle sedi farmaceutiche con i rispettivi limiti territoriali.

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 6, lettera H della legge regionale n. 13 del 12.4.94

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Raffaele Fitto

---

#### DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 maggio 2002, n. 558

**L.R. 30.11.2000, n. 20 - art. 14, comma 2, lettera c). Criteri per l'esercizio delle funzioni delegate alla Province ai sensi dell'art. 4 - comma 1 e 2 della legge n. 21/92 in materia di noleggio di autobus con conducente. Revoca della deliberazione n. 713/01.**

L'Assessore ai Trasporti, Pietro Franzoso, sulla base dell'istruttoria svolta dall'Ufficio competente, confermata dal Dirigente del Settore, riferisce quanto segue.

“L'art. 14 della L. R. 30.11.2000, n. 20 - comma 2, lettera c) ha demandato alla Province l'approvazione dei regolamenti comunali relativi al noleggio di autobus con conducente, sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta Regionale ai sensi della legge n. 21/92 - art. 4, comma 1 e 2.

Occorre pertanto procedere a stabilire i suddetti criteri, in sostituzione dei criteri a suo tempo approvati dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 1140/90, tenendo conto dell'evoluzione che ha caratterizzato negli ultimi tempi la materia del trasporto pubblico di viaggiatori e introducendo conseguentemente elementi di maggiore apertura al mercato anche nel settore del noleggio di autobus (trasporto pubblico non di linea) in analogia a quanto è avvenuto per il trasporto pubblico di linea).

A tal fine sono state convocate le associazioni del settore del noleggio in data 28.7.2000, invitandole a

fornire le proprie osservazioni su uno schema di regolamento già approvato in via prodromica dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 69/2000 e trasmesso al Consiglio Regionale (allora competente) e da quest'ultimo ritrasmesso a seguito delle intervenute innovazioni legislative di cui alla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1.

Solo l'A.N.A.V. - Sede della Puglia - ha fornito le proprie osservazioni con nota del 30.11.2000, delle quali si è tenuto conto rielaborando i nuovi criteri.

Dette osservazioni risultano accoglibili ad eccezione delle proposte riguardanti la determinazione del numero di licenze assegnabili da parte di ciascun Comune, che appaiono contrastanti con l'intendimento di conseguire una maggiore apertura al mercato in quanto ricalcano i vigenti criteri al riguardo, nonché la definizione dei requisiti di partecipazione alle gare comunali di assegnazione delle licenze, che appare limitativa dell'autonomia comunale.

Al riguardo con una prima deliberazione n. 69 del 9.2.2000 la Giunta regionale definiva i suddetti criteri ed uno schema di regolamento comunale che veniva inviato all'approvazione del Consiglio regionale.

A seguito dell'entrata in vigore della legge costituzionale 22.11.99, n. 1, detta deliberazione veniva restituita per la sopravvenuta incompetenza del Consiglio. Con successiva deliberazione n. 713 dell'8.6.2001 la Giunta, previa revoca della precedente n. 69/00, approvava, unitamente ai criteri di che trattasi, anche uno schema di regolamento al quale i Comuni avrebbero dovuto attenersi per rilascio delle licenze di noleggio, previa approvazione da parte della Provincia competente ai sensi della citata normativa di cui all'art. 14 della L.R. n. 20/00. La medesima D.G.R. demandava però al Presidente della G.R. l'emanazione del formale regolamento da sottoporre a controllo ai sensi della L. 127/97.

Per quanto sopra espresso, in considerazione che trattasi di regolamento che, disciplinando il rilascio delle licenze di noleggio di autobus, dovrà essere adottato, previa la disposta approvazione provinciale, da ciascun Comune che intenderà istituire il servizio di che trattasi, appare impropria la sua emanazione da parte del Presidente della G.R.

Ciò premesso, ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettera c) della L.R. 20/00, si propongono i seguenti

criteri ai quali i Comuni e le Province dovranno attenersi nell'esercizio delle proprie competenze rispettivamente di adozione e di approvazione dei Regolamenti disciplinanti la materia del noleggio di autobus con conducente dei quali si fornisce il seguente schema.

### **Quadro normativo**

1. Il servizio di noleggio autobus con conducente istituito nel territorio del Comune è disciplinato:
  - a) dalla L.R. 30 novembre 2000, n. 20 - art. 14, comma 2, lettera c);
  - b) dal Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 e successive modificazioni e dal relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495 e successive modificazioni;
  - c) dal D.M. Trasporti 20.12.1992, n. 448;
  - d) dagli artt. 86 e 121 del T.U. della Legge di Pubblica Sicurezza n. 773 del 18.6.1931 e dall'art. 158 del relativo Regolamento di esecuzione n. 635 del 6.5.1940;
  - e) dalle disposizioni del regolamento adottato dal Comune.

### **Licenze per l'esercizio del servizio**

1. L'esercizio del servizio di noleggio autobus con conducente è subordinato al possesso della apposita licenza comunale.
2. Ogni licenza per il servizio di noleggio è rilasciata per un solo autobus.
3. Il numero e le caratteristiche delle licenze, in conformità ai criteri individuati dalla Regione con D.G.R. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ tiene conto:
  - dell'entità della popolazione residente nel territorio comunale, frazioni comprese, pari a \_\_\_\_\_ nonché (eventualmente) della popolazione residente nei seguenti comuni vicini \_\_\_\_\_ ubicati a distanza non superiore a 20 km \_\_\_\_\_ che hanno sottoscritto accordo di programma in data \_\_\_\_\_ impegnandosi solidalmente all'istituzione del servizio e individuando il Comune di \_\_\_\_\_ quale Comune abilitato al rilascio delle licenze;

- dell'entità della popolazione studentesca frequentante le scuole ubicate nel territorio comunale, frazioni comprese, consistente in \_\_\_\_\_;
  - delle attività turistiche, commerciali, industriali, artigianali, culturali, sportive e sociali che si svolgono nel territorio comunale, nonché (eventualmente) nei Comuni di cui al precedente accordo di programma, consistenti in \_\_\_\_\_;
  - (eventualmente) delle esigenze di trasporto specifico delle seguenti categorie di utenti (specificare- mano d'opera agricola e/o studenti o portatori di handicap) connesse a \_\_\_\_\_.
4. Tenuto conto di quanto sopra, il numero e le caratteristiche delle licenze rilasciabili è stabilito come segue:
- n° \_\_\_\_\_ licenze per servizio ordinario di noleggio di autobus con un numero illimitato di posti a sedere;
- n° \_\_\_\_\_ licenze per servizio specifico di noleggio autobus con un numero di posti a sedere non superiore a 35 (escluso il conducente) riservato esclusivamente al trasporto di mano d'opera agricola/studenti/portatori di handicap (specificare categorie di utenti a cui sono riservate);
- n° \_\_\_\_\_ licenze per servizio specifico di noleggio autobus con numero illimitato di posti a sedere permanentemente attrezzati per l'esclusivo trasporto di studenti della scuola dell'obbligo.

#### **Assegnazione delle licenze**

1. Le licenze per il servizio di noleggio autobus con conducente sono rilasciate, nel numero massimo stabilito al comma 4 delle direttive attinenti alle "Licenze per l'esercizio del servizio" per ciascuna tipologia, con procedure concorsuali previa pubblicazione del bando di concorso. Nel bando di concorso devono essere riportati:
  - a) lo schema della domanda di partecipazione con i contenuti di cui alle successive direttive riguardanti "Domanda, requisiti e impegni per la partecipazione al concorso";

- b) le modalità ed il termine massimo per la presentazione della domanda di partecipazione;
- c) il numero delle licenze da assegnare e, nell'eventualità che il numero di licenze a concorso superi il numero di licenze dei posti in graduatoria, anche il numero di licenze attribuibile a ciascun posto in graduatoria;
- d) gli elementi oggetto di valutazione ed i relativi criteri di valutazione di cui al successivo comma 3.

2. L'assegnazione delle licenze è effettuata sulla base di una graduatoria formata con i criteri selettivi di cui al successivo comma 3, da apposita Commissione nominata dalla Giunta comunale composta dal Sindaco o suo delegato con funzioni di Presidente, da due rappresentanti del Comune nominati dalla Giunta comunale e da due rappresentanti delle organizzazioni di categoria del settore del noleggio di autobus rappresentative a livello regionale presenti sul territorio.
3. Per la formazione della graduatoria sono valutati, con punteggio decrescente nell'ordine, gli elementi ritenuti più idonei dal Comune a garantire la regolarità, l'efficienza, l'affidabilità e la sicurezza del servizio.
4. La graduatoria resta valida fino al completamento delle assegnazioni delle licenze messe a concorso e del loro effettivo rilascio ai sensi delle successive direttive relative al "Rilascio delle licenze".
5. L'assegnazione delle licenze è notificata a mezzo raccomandata A.R. dal Responsabile del procedimento a ciascun assegnatario entro trenta giorni dalla formazione della graduatoria da parte della Commissione di cui al comma 2.

#### **Domanda, requisiti e impegni per la partecipazione al concorso**

1. La domanda di partecipazione al concorso redatta in carta legale deve riportare:
  - a) le generalità complete del soggetto richiedente, la propria sede o residenza ed il proprio recapito, se diverso dalla residenza;
  - b) il tipo e le caratteristiche dell'autobus da adi-

- bire al servizio di noleggio, le sue dotazioni, il suo anno di costruzione,
- c) dichiarazione da parte del soggetto richiedente di aver preso visione del regolamento adottato dal Comune;
  - d) dichiarazione di possesso da parte del soggetto richiedente dei seguenti requisiti:
    - idoneità morale, finanziaria e professionale ai sensi del D.M. Trasporti n. 448 del 20.12.1991;
    - insussistenza a proprio carico, negli ultimi cinque anni, di provvedimenti di revoca, di decadenza o di cessione di altra licenza di noleggio autobus;
    - cittadinanza in uno degli stati dell'Unione Europea se trattasi di persona fisica o iscrizione nei registri societari in uno degli stati dell'U.E. se trattasi di società;
  - e) dichiarazione da parte del soggetto richiedente di assumere i seguenti impegni nel caso di assegnazione della licenza:
    - iscrizione presso la Camera C.I.A.A. e/o all'Albo delle Imprese Artigiane;
    - ottemperanza agli obblighi ed ai divieti di cui alle successive direttive riguardanti gli "Obblighi e divieti del titolare della licenza.

### Rilascio delle licenze

1. Ai fini del rilascio delle licenze ciascun assegnatario deve documentare, entro il termine di giorni (non inferiore a 60) dalla notifica dell'assegnazione di cui al comma 5 delle direttive riguardanti la "Assegnazione delle licenze":
  - a) il possesso dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso;
  - b) l'iscrizione alla Camera C.I.A.A. e/o all'Albo delle imprese artigiane;
  - c) la proprietà o l'acquisto dell'autobus da adibire al servizio di noleggio con conducente, le sue caratteristiche e dotazioni;
  - d) l'inesistenza di procedimenti o provvedimenti a proprio carico per l'applicazione delle misure di prevenzione previste dalla normativa antimafia;
  - e) l'insussistenza di procedure fallimentari a proprio carico.
2. Il Responsabile del procedimento, verificata la

validità della documentazione di cui al comma precedente, rilascia a ciascun assegnatario l'autorizzazione al l'immatricolazione dell'autobus e, successivamente all'immatricolazione dell'autobus, previa documentazione della sua assicurazione nelle forme di legge, la licenza per il servizio di noleggio autobus con conducente che deve indicare la targa, il tipo, le dotazioni e l'eventuale uso specifico dell'autobus a cui si riferisce.

3. Decorso il termine di cui al comma 1 senza che siano completati tutti gli adempimenti ivi previsti a carico dell'assegnatario della licenza, il Responsabile del procedimento comunica all'assegnatario inadempiente la revoca dell'assegnazione della licenza e riassegna la licenza medesima ad altro soggetto individuato sulla base della graduatoria di cui al comma 2 delle precedenti direttive attinenti alla "Assegnazione delle licenze" o, nel caso che detta graduatoria risulti esaurita, tramite con nuovo bando di concorso.

### Validità della licenza

1. La licenza per l'esercizio del servizio di noleggio autobus con conducente ha validità annuale con scadenza al 31 dicembre e si rinnova con la denuncia di prosecuzione dell'attività presentata a cura dell'interessato, corredata dall'autocertificazione della permanenza dei requisiti di cui alle precedenti direttive attinenti a "Domanda, requisiti e impegni per la Partecipazione al concorso".
2. Nel caso di decesso o di sopravvenuta incapacità fisica o giuridica del soggetto titolare, di impresa individuale, è consentito l'esercizio provvisorio della licenza da parte degli eredi per la durata di un anno dal decesso o dalla sopravvenuta incapacità, prorogabili di altri sei mesi per gravi e comprovati motivi. Entro tale termine gli eredi possono intestare a proprio nome la licenza dotandosi dei requisiti di cui alle direttive attinenti a "Domanda, requisiti e impegni per la partecipazione al concorso" oppure cederla ad altro soggetto in possesso dei medesimi requisiti, secondo le disposizioni di seguito previste per la "Cessione della licenza"; nel caso

che gli eredi non si avvalgano delle predette facoltà entro il termine stabilito incorrono nella decadenza ai sensi delle successive direttive relative alla "Decadenza della licenza".

### Sospensione della licenza

1. La licenza per l'esercizio del servizio di noleggio può essere sospesa per un periodo non superiore a sei mesi nei casi in cui siano accertate infrazioni agli obblighi e divieti di cui alle successive direttive relative a "Obblighi e divieti del titolare della "Licenza" o alle norme che regolano la circolazione stradale.
2. Il provvedimento di sospensione viene adottato dal Responsabile del procedimento previa formale contestazione delle infrazioni accertate con assegnazione del termine di giorni per le eventuali controdeduzioni.
3. I provvedimenti di sospensione devono essere tempestivamente comunicati al competente Ufficio provinciale del Dipartimento Trasporti Terrestri del Ministero dei trasporti per la sospensione della carta di circolazione.

### Decadenza della licenza

1. Il soggetto titolare di licenza per l'esercizio del servizio di noleggio incorre nella decadenza nei seguenti casi:
  - a) quando venga a perdere uno dei requisiti o venga meno agli impegni di cui alle precedenti direttive riguardanti "Domanda, requisiti e impegni per la partecipazione al concorso";
  - b) per fallimento;
  - c) quando ceda la proprietà dell'autobus o ne perda comunque la disponibilità, senza sostituirlo, previa comunicazione al Comune competente, con altro di tipo equivalente entro il termine di tre mesi;
  - d) per esplicita rinuncia alla licenza;
  - e) quando incorra in due o più provvedimenti di sospensione di cui alle precedenti direttive di "Sospensione della licenza" in un periodo non superiore a due anni;
  - f) quando interrompa il servizio per un periodo superiore a tre mesi senza la preventiva autorizzazione comunale;

- g) quando effettuati servizi di trasporto non rispondenti alle finalità per le quali la licenza è stata rilasciata;
- h) quando siano accertate più irregolarità nell'applicazione delle tariffe di cui alle successive direttive relative alle "Tariffe";
- i) nel caso previsto all'art. 6, comma 2.

2. Il provvedimento di decadenza deve essere preceduto da due successive diffide ed è operativo dal termine stabilito nella seconda diffida. Il provvedimento di decadenza è tempestivamente comunicato al competente Ufficio provinciale del Dipartimento Trasporti Terrestri del Ministero dei trasporti per la conseguente revoca della carta di circolazione dell'autobus a cui la licenza si riferisce.
3. Nessun indennizzo compete al titolare della licenza nei casi di sospensione o di decadenza della licenza medesima.

### Cessione della licenza

La licenza può essere ceduta ad altro soggetto in possesso dei requisiti di cui alle direttive relative "Domanda, requisiti e impegni per la partecipazione al concorso" dopo che siano trascorsi almeno tre anni dalla data del suo rilascio o di altra cessione. A tal fine il soggetto cedente ed il soggetto cessionario devono richiedere la preventiva autorizzazione al Comune che, verificato il possesso dei requisiti di cui al comma 1 delle direttive circa il "Rilascio delle licenze" da parte del predetto cessionario, rilascia allo stesso la nuova licenza.

### Sostituzione degli autobus

1. Il soggetto titolare di licenza che intende sostituire l'autobus adibito al servizio di noleggio deve chiedere preventiva autorizzazione al Comune indicando il tipo del nuovo autobus che deve essere equivalente, per numero di posti, standard qualitativi ed eventuali attrezzature, a quello da sostituire.
2. Il Responsabile del procedimento, verificata la regolarità dei requisiti di cui al comma precedente, autorizza la richiesta sostituzione dandone comunicazione al competente Ufficio provinciale del Dipartimento Trasporti Terrestri del

Ministero dei Trasporti per il rilascio della carta di circolazione al nuovo autobus e la contestuale revoca della carta di circolazione dell'autobus sostituito. Il Responsabile medesimo, successivamente ai predetti adempimenti, annota sulla licenza la targa ed il tipo dell'autobus in sostituzione di quello precedente, che viene contestualmente annullata.

### **Cronotachigrafo**

1. Gli autobus adibiti al servizio di noleggio devono essere muniti di cronotachigrafo perfettamente funzionante e rispondente alle indicazioni della legge 13 novembre 1978, n. 727.

### **Tariffe**

1. Il servizio di noleggio autobus con conducente deve essere offerto a tariffe non inferiori a quelle minime stabilite dalla Regione per tale tipo di trasporto.
2. I titolari delle licenze di noleggio hanno l'obbligo di trasmettere al Comune la tabella delle tariffe praticate e di tenerla costantemente esposta a disposizione dell'utenza nella propria rimessa e/o ufficio.
3. L'accertamento di irregolarità nell'applicazione delle tariffe comporta l'attivazione del procedimento di sospensione di cui alle direttive circa la "Sospensione della licenza" e, nel caso di due o più irregolarità accertate nel periodo di due anni, del procedimento di decadenza di cui alle direttive relative alla "Decadenza della licenza".

### **Responsabilità nell'esercizio**

1. Ogni responsabilità per eventuali danni, a chiunque arrecati, derivanti, sia direttamente che indirettamente, dall'esercizio del servizio di noleggio e comunque connessi al rilascio della licenza fa carico esclusivamente ed interamente al soggetto titolare della licenza, rimanendo esclusa in ogni caso la responsabilità del Comune.
2. Fanno carico ai conducenti degli autobus le responsabilità personali civili e penali ad essi addebitate dalla vigente legislazione per la guida degli autobus.

### **Obblighi e divieti del titolare della licenza**

1. Nell'esercizio dell'attività di noleggio il titolare della licenza ha i seguenti obblighi:
  - a) di effettuare il servizio con diligenza e decoro, prestando assistenza ai passeggeri in tutte le fasi del trasporto;
  - b) di offrire il servizio con autobus in perfetto stato di efficienza e di pulizia garantendo, in caso di improvvisa avaria, la prosecuzione del trasporto con autobus sostitutivo anche di proprietà di altro titolare di licenza di noleggio;
  - c) di impiegare alla guida degli autobus esclusivamente personale dipendente o reperito da impresa autorizzata all'offerta di lavoro interinale munito del relativo certificato di abilitazione professionale e non affetto da malattie contagiose o che pregiudichino la sicurezza e la regolarità del servizio offerto;
  - d) di curare il rigoroso rispetto delle norme riguardanti la sicurezza della circolazione ed il contratto di lavoro dei conducenti;
  - e) di favorire la mobilità dei portatori di handicap, anche con idonee attrezzature per facilitarne il trasporto;
  - f) di offrire servizi di noleggio autobus a tariffe non inferiori a quelle minime regionali;
  - g) di segnalare tempestivamente al Comune ogni cambiamento di recapito o di rimessa.
2. Nell'esercizio dell'attività di noleggio è fatto divieto:
  - a) di effettuare servizi di trasporto con caratteristiche di trasporto pubblico di linea, come definito all'art. 2, comma 2, della legge regionale 25 marzo 1999, n. 13;
  - b) di effettuare servizi di trasporto con finalità diverse da quelle per le quali è stata rilasciata la licenza;
  - c) di effettuare servizi di trasporto in contrasto con le norme tributarie, sanitarie e quelle relative all'ingaggio della mano d'opera;
  - d) di consentire l'accesso sugli autobus di persone estranee a quelle a cui viene offerto il servizio;
  - e) di chiedere o consentire compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa contrattata;
  - f) di rifiutare il trasporto di bagagli nei limiti di capienza del veicolo.

**Norme transitorie (solo per i Comuni già dotati di licenze di noleggio di autobus)**

1. L'esercizio delle licenze rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento è subordinato al rispetto delle disposizioni del presente regolamento, per quanto applicabili.

Per quanto riguarda il procedimento istruttorio a carico del Comune, questi richiederà preventivamente, a titolo consultivo, il parere sull'adottando regolamento delle associazioni degli operatori nel settore del trasporto pubblico non di linea maggiormente rappresentative a livello regionale e presenti sul territorio.

Circa il numero massimo delle licenze autorizzabili in ciascun Comune, lo stesso deve essere riferito all'entità numerica della popolazione residente nel Comune al momento dell'approvazione preliminare del regolamento come attestata dal Comune medesimo o, in mancanza di attestazione, a quella risultante dall'ultimo censimento ufficiale. Il numero delle licenze sarà così determinato:

- a) per i Comuni con popolazione inferiore a 3.500 abitanti: nessuna licenza;
- b) per i Comuni con popolazione uguale o superiore a 3.500 abitanti: n.1 licenza per i primi 3.500 abitanti e n. 1 licenza per ogni 7.000 oltre i primi 3.500.

Qualora più Comuni limitrofi, cioè non più distanti di 20 km da un Comune capofila raggiungano o superino complessivamente una popolazione di 3.500 abitanti, possono ottenere l'autorizzazione ad un numero di licenze calcolato con i criteri di cui alla lettera b) del punto precedente, previa intesa da formalizzare in apposito accordo di programma, che individuerà anche il Comune capofila abilitato al rilascio delle licenze.

Potrà essere autorizzato il superamento del limite massimo calcolato con i criteri di cui alla lettera b) del punto 3, comunque contenuto nella misura massima del 30% del numero delle licenze di cui al predetto limite (arrotondato all'unità superiore nel caso di cifra decimale superiore a 5), in relazione alla popolazione studentesca nonché a documentate attività turistiche, commerciali, industriali e artigianali esistenti nel territorio comunale e subordinatamente all'acquisizione dei pareri favorevoli di cui

al successivo punto 8, nella fattispecie a carattere vincolante.

Le licenze possono essere rilasciate, oltre che per il servizio ordinario di noleggio con conducente, per il servizio specifico di noleggio riservato al trasporto di una o più delle seguenti categorie di utenti: manodopera agricola verso le aziende agricole, studenti verso gli istituti scolastici e portatori di handicap verso gli istituti di assistenza/riabilitazione. Il numero massimo autorizzabile per la suddette licenze (esclusivamente riservate ad una o più delle tre categorie sopra individuate) sarà determinato sulla base di documentate esigenze di mobilità da soddisfare, alla espressa vincolante condizione che tali licenze siano riferite ad autobus con non più di 35 posti a sedere (escluso il conducente) ovvero ad autobus senza limitazione di posti a sedere purché attrezzati permanentemente per il trasporto di portatori di handicap o di studenti della scuola dell'obbligo.

Il rilascio da parte dei Comuni di nuove licenze di noleggio di autobus - o la riassegnazione di licenze decadute o revocate o il rinnovo di licenze in atto - è subordinato all'approvazione da parte della Provincia competente del nuovo regolamento redatto secondo lo schema allegato alla presente deliberazione.

Per quanto riguarda il procedimento istruttorio a carico della Provincia, detta Amministrazione acquisirà preventivamente, su ciascun regolamento proposto all'approvazione e con particolare riferimento al numero e tipologia delle licenze, i pareri opportunamente motivati della Camera C.I.A.A. e dell'Azienda di Promozione e Turismo territorialmente competenti, nonché dell'Assessorato Provinciale al Turismo. Detti pareri, richiesti con esplicita avvertenza che, ove non forniti entro trenta giorni saranno considerati acquisiti favorevolmente, hanno valore vincolante soltanto nel caso di cui al precedente punto 5.

**ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI**

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione”.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale di competenza di questa giunta, con contestuale revoca della D.G.R. n. 69/2000, ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, comma 4, lettera f).

#### LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore ai Trasporti;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente Responsabile e dal Dirigente del Settore;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge;

#### DELIBERA

1. di revocare la D.G.R. n. 713/2001, per i motivi esposti in narrativa;
2. di approvare i criteri individuati in narrativa, per l'approvazione da parte delle Province competenti dei regolamenti adottati dai Comuni;
3. di disporre a pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta  
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Raffaele Fitto

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 maggio 2002, n. 561

**L. 9.12.98, n. 431 art. 11 - Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Individuazione dei Comuni - Anno 2001.**

L'Assessore all'Edilizia Residenziale Pubblica - Assetto del Territorio - Urbanistica - dott. Enrico SANTANIELLO -, sulla base dell'istruttoria esple-

tata dall'Ufficio, di seguito esplicitata, confermata dal Dirigente d'Ufficio e dal Dirigente di Settore, riferisce:

L'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 ha istituito presso il Ministero LL.PP. il Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione.

Con il medesimo art. 11 e con decreto Ministero LL.PP. del 7.6.99, pubblicato sulla G.U. n. 167 del 19.7.99, è stata disciplinata la ripartizione, l'utilizzo e la destinazione delle risorse assegnate, sono stati individuati i requisiti minimi dei soggetti beneficiari, è stato fissato l'ammontare massimo dei contributi concedibili e le modalità di calcolo.

Per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, così come previsto dal 9° comma del citato art. 11 della L. n. 431/98, è stata assegnata al Fondo una quota che il CIPE, su proposta del Ministro, ripartisce tra le Regioni, anche in rapporto ai fondi che le Regioni mettono a disposizione a carico del proprio bilancio per il medesimo fine (comma 5° e 6° dell'art. 11 - L. n. 431/98).

Per l'anno 1999 è stato assegnato alla Regione l'importo complessivo di L. 59.680.376.000, per l'anno 2000 l'importo di L. 55.496.000.000, per l'anno 2001 l'importo di L. 51.532.000.000.

Trattandosi di un nuovo tipo di intervento, il compimento dei provvedimenti e delle procedure ha presentato numerosi problemi in sede locale ed ha dilatato i tempi di attuazione, anche se la delibera di Giunta Regionale n. 1748 del 27.12.99 aveva indicato in maniera minuziosa percorsi, normative, requisiti.

Infatti, ai fini dell'utilizzo massimo dei fondi del 1999, è stato necessario che la Giunta Regionale emanasse ben tre provvedimenti, così come in dettaglio relazionato con delibera di Giunta Regionale n. 999 del 20.07.01 di riparto fondi del 2000.

Le risultanze dei bandi comunali relativi all'anno 2000 sono riportate nelle allegate tabelle, in cui è indicata la situazione di ogni comune, per ogni provincia, ed un riepilogo generale a livello regionale, con i dati di ogni singola provincia.

Nelle tabelle è riportato l'importo preliminarmente assegnato a ciascun Comune, la richiesta di contributo effettuata a seguito dell'espletamento dei bandi di concorso, i superi e/o le economie rispetto alle somme assegnate.

Globalmente risulta che a fronte di una assegnazione di L. 55.145.000.000 il fabbisogno complessivo è di L. 85.660.931.902. In alcuni Comuni si è registrata minor partecipazione dei cittadini; altri Comuni (piccoli come popolazione) non risulta abbiano espletato bandi; in altri Comuni ancora, il fabbisogno praticamente coincide con le assegnazioni; in diversi Comuni, spesso quelli con maggior popolazione, il fabbisogno è risultato notevolmente superiore alle somme assegnate.

Si rappresenta infine che, anche a seguito di precisazioni o errori o verifiche ulteriori, i comuni potrebbero comunicare modifiche alle graduatorie, così come avvenuto per il 1999.

La ricognizione dei dati, riportati così come pervenuti, è stata effettuata ai fini della predisposizione del presente provvedimento. Allo stato, per alcuni Comuni si è già provveduto e si provvede alla erogazione dei contributi spettanti; negli altri casi le pratiche sono in istruttoria, e si è già rilevato che alcuni Comuni hanno inviato graduatorie provvisorie o incomplete dei dati richiesti; altri Comuni hanno trasmesso le risultanze dei bandi fuori termine.

La situazione riportata nelle tabelle allegate può rappresentare il fabbisogno emerso, per cui dovrebbe fornire gli elementi per il preliminare riparto dei fondi del 2001, oggetto del presente provvedimento.

Però, come innanzi riportato, l'ammontare dei fondi assegnati per l'anno 2001 è inferiore a quello dell'anno 2000.

Con nota n. 108 del 17.1.2002, l'Assessore all'ERP ha segnalato all'Assessore al Bilancio la necessità che la Regione partecipi al fondo nazionale 2001, con fondi di proprio bilancio, sia per incrementare le somme da ripartire, sia per poter apportare modifiche ai criteri nazionali al fine di adeguarli alla realtà regionale; tale nota non ha ancora avuto riscontro.

Alla somma assegnata per il 2001 con D.M. del 28/9/2001, pari a £. 51.532.000.000 (Euro 26.614.056,92) si potrebbero aggiungere le economie dell'anno 1999 pari a circa 4 miliardi (Euro 2.065.827.60).

L'Assessore, in data 27 febbraio, ha convocato i Sindacati degli inquilini e dei lavoratori ed ha illustrato dettagliatamente la situazione.

I medesimi hanno preso atto di quanto avvenuto ed hanno richiesto:

- che la Regione integri con fondi propri il fondo nazionale;
- di precisare più dettagliatamente che i Comuni, nella valutazione del reddito, sono tenuti ad applicare il reddito vigente in regime con gli abbattimenti ex art. 21 legge n. 457/78, intendendosi tale situazione come minimo e che i Comuni possono migliorarlo, qualora intervengano con fondi propri, e non peggiorarlo;
- di consentire ai Comuni cui non vengano assegnati fondi, per mancanza di rappresentazione di fabbisogno, di emanare bandi di concorso per conoscere il fabbisogno che potrebbe essere preso in considerazione per il riparto dei fondi 2002;
- che quei Comuni che hanno avuto finanziamenti modesti e hanno dimostrato fabbisogno notevole, ma di modesto importo, siano soddisfatti per intero.

Viste le somme a disposizione, il riparto relativo all'anno 2001 dovrebbe essere simile a quello del 2000, al netto delle somme non utilizzate dai comuni, anche perché si è creata una aspettativa nei cittadini che otterranno le erogazioni per l'anno 2000.

Per i Comuni di Valenzano, Monte Sant'Angelo e Faggiano che, avevano ottenuto solo una assegnazione indicativa di £. 20.000.000, si propone di tener conto del fabbisogno emerso con l'espletamento del bando relativo al 2000, assegnando per il 2001 lo stesso importo, dato che il medesimo non è di rilevante entità.

Adeempimenti contabili di cui alla L.R. n. 17/77 e succ. modificazioni ed integrazioni:

I fondi di cui alla presente deliberazione saranno impegnati successivamente all'approvazione del bilancio di previsione 2002.

Vista la L.R. n. 7 del 4/2/97, art. 4, comma 4, punto a)

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

**LA GIUNTA**

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Urb. EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA ed A.T., dott. Enrico SANTANIELLO;

VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dall'Istruttore, dal Dirigente di Ufficio e dal Dirigente di Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

#### *DELIBERA*

- Di fare propria ed approvare la relazione che precede.
- Di individuare i Comuni beneficiari dei fondi di cui all'art. 11 L. 431/98 per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione per l'anno 2001 nei modi illustrati in narrativa, secondo i seguenti prospetti che riportano le somme finanziarie preliminarmente assegnate, salvo le risultanze dei bandi di concorso.

#### **PROVINCIA DI BARI**

ACQUAVIVA	Euro	51.645,69
ADELFA	Euro	74.886,25
ALBEROBELLO	Euro	12.911,43
ALTAMURA	Euro	291.798,15
ANDRIA	Euro	1.236.914,27
BARI	Euro	3.517.071,48
BARLETTA	Euro	692.052,24
BINETTO	Euro	10.329,14
BISCEGLIE	Euro	1.061.318,93
BITETTO	Euro	54.227,97
BITONTO	Euro	340.861,55
BITRITTO	Euro	67.139,40
CANOSA	Euro	77.468,53
CAPURSO	Euro	61.974,83
CASAMASSIMA	Euro	64.557,11
CASSAINO	Euro	25.822,84
CASTELLANA	Euro	85.215,39
CELLAMAI	Euro	88.314,13
CONVERSANO	Euro	49.063,41
CORATO	Euro	353.772,98

GIOIA DEL COLLE	Euro	131.696,51
GIOVINAZZO	Euro	438.988,37
GRAVINA	Euro	630.077,42
GRUMO	Euro	51.645,69
LOCOROTONDO	Euro	20.658,28
MINERVINO MURGE	Euro	23.240,56
MODUGNO	Euro	222.076,47
MOLA	Euro	234.987,89
MOLFETTA	Euro	823.748,75
MONOPOLI	Euro	609.419,14
NOCI	Euro	121.367,37
NOICATTARO	Euro	80.050,82
PALO DEL COLLE	Euro	129.114,22
POGGIORSINI	Euro	12.911,43
POLIGNANO	Euro	10.329,14
PUTIGNANO	Euro	85.215,39
RUTIGLIANO	Euro	72.303,97
RUVO DI PUGLIA	Euro	591.343,15
SAMMICHELE	Euro	30.987,41
SANNICANDRO	Euro	28.405,13
SANTERAMO	Euro	61.974,83
SPINAZZOLA	Euro	20.658,28
TERLIZZI	Euro	410.583,23
TORITTO	Euro	103.291,38
TRANI	Euro	402.836,38
TRIGGIANO	Euro	72.303,97
TURI	Euro	67.139,40
VALENZANO	Euro	89.347,05

#### **PROVINCIA DI BRINDISI**

BRINDISI	Euro	506.127,76
CAROVIGNO	Euro	51.645,69
CEGLIE MESSAPICA	Euro	20.658,28
CELLINO SAN MARCO	Euro	46.481,13
CISTERNINO	Euro	10.845,60
ERCHIE	Euro	5.164,57
FASANO	Euro	185.924,48
FRANCAVILLA F.	Euro	382.178,11
LATIANO	Euro	67.139,40
MESAGNE	Euro	121.367,37
ORIA	Euro	12.911,42
OSTUNI	Euro	147.190,22
SAN DONACI	Euro	41.316,55
SAN MICHELE S.	Euro	15.493,71
SAN PANCRAZIO S.	Euro	18.075,99
SAN PIETRO V.	Euro	54.227,97
SAN VITO DEI NORM.	Euro	157.519,35
TORCHLAROLO	Euro	10.329,14

TORRE S. SUSANNA	Euro	20.658,28
VILLA CASTELLI	Euro	15.493,71

**PROVINCIA DI FOGGIA**

ALBERONA	Euro	2.582,29
APRICENA	Euro	18.075,99
ASCOLI S.	Euro	15.493,71
BICCARI	Euro	5.681,03
BOVINO	Euro	23.240,56
CANDELA	Euro	12.911,42
CARAPELLE	Euro	30.987,41
CASALNUOVO M.	Euro	8.263,32
CASTELLUCCIO DEI S.	Euro	12.911,42
CASTELLUCCIO V.	Euro	5.164,57
CASTELNUOVO	Euro	8.263,32
CELENZA V.	Euro	2.582,29
CERIGNOLA	Euro	307.291,85
CHIEUTI	Euro	36.151,99
DELICETO	Euro	2.582,29
FOGGIA	Euro	1.637.168,37
ISCHITELLA	Euro	18.592,45
LESINNA	Euro	10.329,14
LUCERA	Euro	258.228,45
MANFREDONIA	Euro	490.634,05
MARGHERITA DI S.	Euro	87.797,67
MATTINATA	Euro	41.316,55
MONTE S. ANGELO	Euro	33.569,70
ORDONA	Euro	5.164,57
ORTANOVA	Euro	196.253,63
PESCHICI	Euro	36.151,98
POGGIO IMPERIALE	Euro	18.076,00
RIGNANO G.	Euro	59.392,55
RODI G.	Euro	41.316,55
SAN FERDINANDO DI P.	Euro	59.392,54
SAN GIOVANNI R.	Euro	69.721,68
SAN MARCO IN L.	Euro	129.114,22
SANNICANDRO G.	Euro	85.215,39
SAN PAOLO C.	Euro	20.658,28
SAN SEVERO	Euro	689.469,96
SERRACAPRIOLA	Euro	5.681,03
STORNARA	Euro	46.481,12
STORNARELLA	Euro	6.197,49
TORREMAGGIORE	Euro	196.253,62
TRINITAPOLI	Euro	229.823,32
TROIA	Euro	38.734,27
VICO DEL G.	Euro	36.151,98
VIESTE	Euro	61.974,83
ZAPPONETA	Euro	10.329,14

**PROVINCIA DI LECCE**

ACQUARICA	Euro	36.151,98
ALESSANO	Euro	15.493,71
ALEZIO	Euro	41.316,55
ALLISTE	Euro	5.164,57
ARADEO	Euro	69.721,69
ARNESANIO	Euro	7.746,86
BAGNOLO DEL S.	Euro	2.582,29
CALIMERA	Euro	23.240,56
CAMPI S.	Euro	43.898,84
CANNOLE	Euro	5.164,57
CAPRARICA	Euro	7.746,86
CARMIANO	Euro	28.405,13
CARPIGNANO S.	Euro	20.658,28
CASARANO	Euro	25.822,84
CASTRI' DI LECCE	Euro	5.164,57
CASTRIGNANO DEI GRECI	Euro	15.493,71
CAVALLINO	Euro	10.329,14
COLLEPASSO	Euro	5.164,57
COPERTINO	Euro	18.075,99
CORIGLIANO	Euro	7.746,86
CORSANO	Euro	10.329,14
CURSI	Euro	5.164,57
CUTROFIANO	Euro	20.658,28
DISO	Euro	2.582,29
GAGLIANO	Euro	18.075,99
GALATINA	Euro	49.063,41
GALATONE	Euro	157.519,35
GALLIPOLI	Euro	322.785,56
GIUGGIANELLO	Euro	2.582,29
GIURDIGNANO	Euro	2.582,29
GUAGNANO	Euro	7.746,86
LECCE	Euro	480.304,92
LEQUILE	Euro	51.645,69
LEVERANO	Euro	23.757,02
LIZZANELLO	Euro	15.493,71
MAGLIE	Euro	15.493,71
MARTANO	Euro	18.075,99
MARTIGNANO	Euro	2.582,29
MATINO	Euro	5.164,57
MELENDUGNO	Euro	20.658,28
MELISSANO	Euro	12.911,43
MELPIGNANO	Euro	10.329,14
MIGGIANO	Euro	2.582,29
MONTERONI	Euro	33.569,70
MORCIANO	Euro	2.582,29
MURO LECCESE	Euro	12.911,43
NARDO'	Euro	64.557,12

NEVLANO	Euro	10.329,14
NOCIGLIA	Euro	1.032,92
NOVOLI	Euro	87.797,67
ORTELLE	Euro	3.098,75
OTRANTO	Euro	54.227,97
PALMARIGGI	Euro	1.032,92
PARABITA	Euro	12.911,43
POGGIARDO	Euro	7.746,85
PRESICCE	Euro	30.987,41
RACALE	Euro	4.131,66
RUFFANO	Euro	17.043,08
SALICE S.	Euro	20.658,28
SALVE	Euro	12.911,43
SANARICA	Euro	5.681,03
SAN CESAREO DI L.	Euro	42.349,47
SAN DONATO DI L.	Euro	69.205,23
SANNICOLA	Euro	5.681,03
SAN PIETRO IN L.	Euro	28.405,13
SANTA CESAREA	Euro	3.098,75
SCORRANO	Euro	46.481,13
SECLI'	Euro	18.075,99
SOGLIANO CAVOUR	Euro	2.582,29
SOLETO	Euro	10.329,14
SPECCHIA	Euro	1.549,38
SPONGANO	Euro	2.582,29
SQUNZANO	Euro	41.833,01
STERINATIA	Euro	4.131,66
SUPERSANO	Euro	6.197,49
SURBO	Euro	49.063,41
TAURISANO	Euro	2.582,29
TAVIANO	Euro	51.645,69
TIGGIANO	Euro	2.582,29
TREPUZZI	Euro	123.949,66
TRICASE	Euro	18.075,99
TUGLIE	Euro	72.303,97
UGENTO	Euro	8.263,32
UGGIANO LA CHIESA	Euro	6.713,94
VEGLIE	Euro	10.329,14
IVERNOLE	Euro	20.658,28
ZOLUNO	Euro	1.032,92

**PROVINCIA DI TARANTO**

AVETRANA	Euro	33.569,70
CAROSINO	Euro	18.075,99
CRISPIANO	Euro	49.063,41
FAGGLANO	Euro	10.329,14
FRAGAGNANO	Euro	12.911,43
GINOSA	Euro	33.569,70

GROTTAGLIE	Euro	485.469,49
LATERZA	Euro	12.911,43
LEPORANO	Euro	54.227,97
LIZZANO	Euro	12.911,43
MANDURIA	Euro	157.519,35
MARTINA F.	Euro	550.026,60
MARUGGIO	Euro	41.316,55
MASSAFRA	Euro	307.291,85
MONTEIASI	Euro	36.151,99
MONTEMESOLA	Euro	20.658,28
MONTEPARANO	Euro	23.240,57
IMOTTOLA	Euro	74.886,25
PALAGIANELLO	Euro	74.886,25
PALAGLANO	Euro	46.481,12
PULSANO	Euro	56.810,26
ROCCAFORZATA	Euro	4.648,12
SAN GIORGIO I.	Euro	129.114,22
SAN MARZANO	Euro	25.822,84
SAVA	Euro	92.962,24
STATTE	Euro	240.152,46
TARANTO	Euro	1.425.421,04
TORRICELLA	Euro	13.427,88

**TOTALE****FONDI ASSEGNATI Euro 27.538.515,21**

- I fondi innanzi preliminarmente assegnati dovranno essere utilizzati conformemente alla normativa, criteri, indirizzi e requisiti previsti dalle delibere di G.R. n. 1748/98 e n. 999/2001 già trasmesse ai Comuni.
- Le risultanze dei bandi espletati, complete di tutti i dati, dovranno obbligatoriamente essere trasmesse a mezzo floppy disk, fermo restando l'invio del formale provvedimento in originale di approvazione della graduatoria, con i nominativi e tutti i dati previsti e specificati con le citate delibere n. 1748/99 e n. 999/2001.
- Le risultanze dei bandi dovranno pervenire alla Regione -Settore Edilizia Residenziale Pubblica - via delle Magnolie 6/ 8 - Modugno - entro e non oltre il termine perentorio di 60 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione sul B.U.R.P., pena l'esclusione dai benefici.
- I comuni, nella valutazione del reddito, sono tenuti ad applicare i limiti di reddito di cui alla

delibera G.R. n. 104 del 13.02.2001, con le modalità di cui all'art.21 della legge n. 457/78;

- I comuni cui non sono stati assegnati fondi per mancanza di rappresentazione di fabbisogno, possono emanare bandi di concorso solo ai fini di conoscenza del fabbisogno di cui si terrà conto in sede di riparto fondi per l'anno 2002.
- Di dare mandato al Dirigente del Settore E.R.P. di provvedere all'impegno delle relative somme dopo che la Regione avrà approvato il bilancio di previsione 2002, e acquisiti dai Comuni le risultanze dei bandi di concorso.
- Di dare mandato al Dirigente del Settore E.R.P. di provvedere all'erogazione dei contributi ai comuni nei limiti delle somme preliminarmente individuate con il presente provvedimento e nei limiti delle risultanze dei bandi e della documentazione trasmessa.
- Di chiarire che le somme innanzi indicate non rappresentano assegnazioni bensì somme a disposizione per cui le eventuali economie rientrano nella disponibilità regionale e potrebbero essere

utilizzate, prioritariamente per soddisfare le necessità dei Comuni non individuati per mancanza di fabbisogno del 2000, e in secondo luogo per soddisfare in modo graduato le esigenze dei capoluoghi di provincia che avranno rappresentato maggior fabbisogno rispetto alle somme assegnate;

- Di dare mandato al Dirigente del Settore E.R.P. di provvedere alla erogazione dei contributi ai Comuni le cui risultanze dei bandi espletati per l'anno 1999 e 2000 sono pervenute oltre i termini di scadenza fissati dalle precedenti deliberazioni, ma entro la data del presente provvedimento, per consentire ai cittadini che hanno fatto domanda ai Comuni di usufruire dei contributi.
- Di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.
- Il Settore E.R.P. provvederà a trasmettere copia del presente provvedimento al Ministero delle Infrastrutture - Direzione Generale Aree Urbane ed Edilizia Residenziale.

Il Presidente della Giunta  
Dott. Raffaele Fitto

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

## REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO EDILIZIA RESIDENZIALE

Legge n. 431/98 - Anno 2000

## RIEPILOGO ASSEGNAZIONI ED EROGAZIONI

PROVINCE	Fondi assegnati		Richieste comunali a seguito bandi		Superi		Economie		Totale finanziario	
	LIRE	EURO	LIRE	EURO	LIRE	EURO	LIRE	EURO	LIRE	EURO
BA	26.730.000.000	13.804.892,91	42.598.640.475	22.000.361,77	16.048.679.221	8.288.451,10	-180.038.746	92.982,25	15.868.640.475	8.195.468,85
BR	3.800.000.000	1.962.536,22	6.082.376.053	3.141.285,08	2.435.534.806	1.257.848,75	-153.158.753	79.099,89	2.282.376.053	1.178.748,86
FG	10.755.000.000	5.554.493,95	14.000.283.393	7.230.542,95	4.173.828.979	2.155.602,77	-928.545.586	479.553,77	3.245.283.393	1.676.049,00
LE	5.875.000.000	3.034.184,28	6.607.011.650	3.412.236,75	1.450.183.984	748.957,52	-718.172.334	370.905,06	732.011.650	378.052,47
TA	7.985.000.000	4.123.908,34	16.372.620.331	8.455.752,73	8.548.507.258	4.414.935,55	-160.886.927	83.091,16	8.387.620.331	4.331.844,39
TOTALE	55.145.000.000	28.480.015,70	85.660.931.902	44.240.179,26	32.656.734.248	16.865.795,70	-2.140.802.346	-1.105.632,14	30.515.931.902	15.760.163,56

REGIONE PUGLIA												
ASSESSORATO EDILIZIA RESIDENZIALE												
Legge n.431/98 - Anno 2000												
Comune	Fondi assegnati		Richieste comunali a seguito bandi		Superi		Economie		Totale finanziario			
	LIRE	EURO	L'IRE	EURO	LIRE	EURO	LIRE	EURO	LIRE	EURO		
ACQUAVIVA	100.000.000	51.645,69	182.716.895	94.365,40	82.716.895	42.719,71	0	0,00	82.716.895	42.719,71		
ADELFA	145.000.000	74.886,25	361.488.000	186.692,97	216.488.000	111.806,72	0	0,00	216.488.000	111.806,72		
ALBEROBELLO	50.000.000	25.822,84	23.663.429	12.221,14	0	0,00	-26.336.571	-13.601,70	-26.336.571	-13.601,70		
ALTAMURA	565.000.000	291.799,15	840.462.000	434.062,40	275.462.000	142.264,25	0	0,00	275.462.000	142.264,25		
ANDRIA	2.395.000.000	1.236.914,27	3.321.565.485	1.715.445,41	926.565.485	478.531,14	0	0,00	926.565.485	478.531,14		
BARI	6.810.000.000	3.517.071,48	11.687.789.229	6.036.239,38	4.877.789.229	2.519.167,90	0	0,00	4.877.789.229	2.519.167,90		
BARLETTA	1.340.000.000	692.052,24	3.625.033.027	1.872.173,32	2.285.033.027	1.180.121,07	0	0,00	2.285.033.027	1.180.121,07		
BINETTO	20.000.000	10.329,14	20.002.000	10.330,17	2.000	1,03	0	0,00	2.000	1,03		
BISCEGLIE	2.055.000.000	1.061.318,93	2.439.422.000	1.259.856,32	384.422.000	198.537,39	0	0,00	384.422.000	198.537,39		
BITETTO	105.000.000	54.227,97	201.376.874	104.002,48	96.376.874	49.774,50	0	0,00	96.376.874	49.774,50		
BITONTO	660.000.000	340.861,55	2.150.076.071	1.110.421,62	1.490.076.071	769.560,07	0	0,00	1.490.076.071	769.560,07		
BITURTO	130.000.000	67.139,40	267.779.480	138.296,56	137.779.480	71.157,16	0	0,00	137.779.480	71.157,16		
CANOSA	150.000.000	77.468,53	238.027.152	122.930,76	88.027.152	45.462,23	0	0,00	88.027.152	45.462,23		
CAPURSO	120.000.000	61.974,83	242.354.409	125.165,61	122.354.409	63.190,78	0	0,00	122.354.409	63.190,78		
CASAMASSIMA	125.000.000	64.557,11	180.835.780	93.393,89	55.835.780	28.836,77	0	0,00	55.835.780	28.836,77		
CASSANO	50.000.000	25.822,84	51.500.000	26.597,53	1.500.000	774,69	0	0,00	1.500.000	774,69		
CASTELLANA	165.000.000	85.215,39	289.120.830	149.318,45	124.120.830	64.103,06	0	0,00	124.120.830	64.103,06		
CELLAMARE	175.000.000	90.379,96	170.093.000	87.845,70	0	0,00	-4.907.000	-2.534,25	-4.907.000	-2.534,25		
CONVERSANO	95.000.000	49.063,41	168.453.625	86.999,04	73.453.625	37.935,63	0	0,00	73.453.625	37.935,63		
CORATO	685.000.000	353.772,98	949.778.000	490.519,40	264.778.000	136.746,42	0	0,00	264.778.000	136.746,42		
GIOIA DEL COLLE	255.000.000	131.696,51	338.645.513	174.895,81	83.645.513	43.199,30	0	0,00	83.645.513	43.199,30		
GIOVINAZZO	985.000.000	508.710,05	847.264.920	437.575,81	0	0,00	-137.735.080	-71.134,23	-137.735.080	-71.134,23		
GRAVINA	1.220.000.000	630.077,42	1.318.180.420	680.783,37	98.180.420	50.705,96	0	0,00	98.180.420	50.705,96		
GRUMO	100.000.000	51.645,69	179.639.848	92.776,24	79.639.848	41.130,55	0	0,00	79.639.848	41.130,55		
LOCOROTONDO	40.000.000	20.658,28	75.889.000	39.193,40	35.889.000	18.535,12	0	0,00	35.889.000	18.535,12		
MINERVINO MURGE	45.000.000	23.240,56	44.299.644	22.878,86	0	0,00	-700.356	-361,70	-700.356	-361,70		
MODUGNO	430.000.000	222.076,47	713.273.539	368.375,04	283.273.539	146.298,57	0	0,00	283.273.539	146.298,57		
MOLA DI BARI	455.000.000	234.987,99	454.998.961	234.987,35	0	0,00	-1.039	-0,54	-1.039	-0,54		
MOLFETTA	1.595.000.000	823.746,75	1.795.312.000	927.201,27	200.312.000	103.452,51	0	0,00	200.312.000	103.452,51		
MONOPOLI	1.180.000.000	609.419,14	1.708.130.637	882.175,85	528.130.637	272.756,71	0	0,00	528.130.637	272.756,71		
NOCI	235.000.000	121.367,37	310.542.317	160.381,72	75.542.317	39.014,35	0	0,00	75.542.317	39.014,35		
NOICATTARO	155.000.000	80.050,82	265.513.140	137.126,09	110.513.140	57.075,27	0	0,00	110.513.140	57.075,27		
PALO DEL COLLE	250.000.000	129.114,22	430.800.000	222.489,63	180.800.000	93.375,41	0	0,00	180.800.000	93.375,41		

Comune	Fondi assegnati		Richieste comunali a seguito bandi		Superi		Economie		Totale finanziario	
	LIRE	EURO	LIRE	EURO	LIRE	EURO	LIRE	EURO	LIRE	EURO
POGGIORSINI	35.000.000	18.075,99	24.641.300	12.726,17	0	0,00	-10.358.700	-5.349,82	-10.358.700	-5.349,82
POLIGNANO	20.000.000	10.329,14	39.190.000	20.239,95	19.190.000	9.910,81	0	0,00	19.190.000	9.910,81
PUTIGNANO	165.000.000	85.215,39	291.512.000	150.553,38	126.512.000	65.338,00	0	0,00	126.512.000	65.338,00
RUTIGLIANO	140.000.000	72.303,97	295.529.771	152.628,39	155.529.771	80.324,42	0	0,00	155.529.771	80.324,42
RUVO DI PUGLIA	1.145.000.000	591.343,15	1.251.295.000	646.239,94	106.295.000	54.886,79	0	0,00	106.295.000	54.886,79
SAMMICHELE	60.000.000	30.987,41	71.993.500	37.181,54	11.993.500	6.194,13	0	0,00	11.993.500	6.194,13
SANNICANDRO	55.000.000	28.405,13	103.188.400	53.282,03	48.168.400	24.876,90	0	0,00	48.168.400	24.876,90
SANTERAMO	120.000.000	61.974,93	202.748.120	104.710,67	82.748.120	42.735,84	0	0,00	82.748.120	42.735,84
SPINAZZOLA	40.000.000	20.658,28	90.578.000	46.779,63	50.578.000	26.121,36	0	0,00	50.578.000	26.121,36
TERLIZZI	795.000.000	410.583,23	1.227.580.000	633.992,16	432.580.000	223.408,93	0	0,00	432.580.000	223.408,93
TORITTO	200.000.000	103.291,38	253.851.642	131.103,43	53.851.642	27.812,05	0	0,00	53.851.642	27.812,05
TRANI	780.000.000	402.836,38	2.019.643.858	1.043.059,00	1.239.643.858	640.222,62	0	0,00	1.239.643.858	640.222,62
TRIGGIANO	140.000.000	72.303,97	445.310.000	229.983,42	305.310.000	157.679,46	0	0,00	305.310.000	157.679,46
TURI	130.000.000	67.139,40	215.096.649	111.088,15	85.096.649	43.948,75	0	0,00	85.096.649	43.948,75
VALENZANO	20.000.000	10.329,14	172.475.010	89.075,91	152.475.010	78.746,77	0	0,00	152.475.010	78.746,77
<b>TOTALI</b>	<b>26.730.000.000</b>	<b>13.804.892,91</b>	<b>42.598.640.475</b>	<b>22.000.361,77</b>	<b>16.048.679.221</b>	<b>8.288.451,10</b>	<b>-180.038.746</b>	<b>-92.982,25</b>	<b>15.868.640.475</b>	<b>8.195.468,85</b>

REGIONE PUGLIA											
ASSESSORATO EDILIZIA RESIDENZIALE											
Legge n.43/98 - Anno 2000											
Comune	Fondi assegnati		Richieste comunali a seguito bandi		Superi		Economie		Totale finanziario		
	LIRE	EURO	LIRE	EURO	LIRE	EURO	LIRE	EURO	LIRE	EURO	
BRINDISI	980.000.000	506.127,76	1.800.000.000	929.622,42	820.000.000	423.494,66	0	0,00	820.000.000	423.495	
CAROVIGNO	110.000.000	56.810,26	97.775.282	50.496,72	0	0,00	-12.224.718	-6.313,54	-12.224.718	-6.314	
CEGLIE MESSAPICA	60.000.000	30.987,41	37.742.055	19.492,14	0	0,00	-22.257.945	-11.495,27	-22.257.945	-11.495	
CELLINO SAN MARCO	120.000.000	61.974,83	88.802.590	45.862,71	0	0,00	-31.197.410	-16.112,12	-31.197.410	-16.112	
CISTERNINO	65.000.000	33.569,70	20.114.985	10.388,52	0	0,00	-44.885.015	-23.181,18	-44.885.015	-23.181	
ERCHIE	10.000.000	5.164,57	8.026.968	4.145,58	0	0,00	-1.973.032	-1.018,99	-1.973.032	-1.019	
FASANO	360.000.000	185.924,48	622.780.824	321.639,45	262.780.824	135.714,97	0	0,00	262.780.824	135.715	
FRANCAVILLA FONTANA	740.000.000	382.178,11	1.691.930.503	873.809,18	951.930.503	491.631,08	0	0,00	951.930.503	491.631	
LATIANO	130.000.000	67.139,40	157.276.000	81.226,28	27.276.000	14.086,88	0	0,00	27.276.000	14.087	
MESAGNE	235.000.000	121.367,37	340.271.670	175.735,65	105.271.670	54.368,28	0	0,00	105.271.670	54.368	
ORIA	25.000.000	12.911,42	94.144.119	48.621,38	69.144.119	35.709,96	0	0,00	69.144.119	35.710	
OSTUNI	285.000.000	147.190,22	417.355.000	215.545,87	132.355.000	68.355,65	0	0,00	132.355.000	68.356	
SAN DONACI	80.000.000	41.316,55	77.202.190	39.871,60	0	0,00	-2.797.810	-1.444,95	-2.797.810	-1.445	
SAN MICHELE SALENTINO	30.000.000	15.493,71	39.964.000	20.639,68	9.964.000	5.145,98	0	0,00	9.964.000	5.146	
SAN PANCRAZIO SALENTINO	35.000.000	18.075,99	34.235.440	17.681,13	0	0,00	-764.560	-394,86	-764.560	-395	
SAN PIETRO VERNOTICO	105.000.000	54.227,97	130.781.000	67.542,75	25.781.000	13.314,78	0	0,00	25.781.000	13.315	
SAN VITO DEI NORMANNI	305.000.000	157.519,35	327.869.090	169.330,25	22.869.090	11.810,90	0	0,00	22.869.090	11.811	
TORCHIAROLO	20.000.000	10.329,14	21.187.000	10.942,17	1.187.000	613,03	0	0,00	1.187.000	613	
TORRE SANTA SUSANNA	75.000.000	38.734,27	37.941.737	19.595,27	0	0,00	-37.058.263	-19.139,00	-37.058.263	-19.139	
VILLA CASTELLI	30.000.000	15.493,71	36.975.600	19.096,30	6.975.600	3.602,60	0	0,00	6.975.600	3.603	
<b>TOTALI</b>	<b>3.800.000.000</b>	<b>1.962.536,22</b>	<b>6.082.376.053</b>	<b>3.141.285,08</b>	<b>2.435.534.806</b>	<b>1.257.848,75</b>	<b>-153.158.753</b>	<b>-79.099,89</b>	<b>2.282.376.053</b>	<b>1.178.749</b>	

Comune	Fondi assegnati		Richieste comunali a seguito bandi		Superi		Economie		Totale finanziario	
	LIRE	EURO	LIRE	EURO	LIRE	EURO	LIRE	EURO	LIRE	EURO
	ACCADIA	20.000.000	10.329,14	0	0,00	0	0,00	-20.000.000	-10.329,14	-20.000.000
ALBERONA	45.000.000	23.240,56	3.000.000	1.549,37	0	0,00	-42.000.000	-21.691,19	-42.000.000	-21.691,19
ANZANO DI PUGLIA	20.000.000	10.329,14	0	0,00	0	0,00	-20.000.000	-10.329,14	-20.000.000	-10.329,14
APRICENA	35.000.000	18.075,99	44.614.167	23.041,29	9.614.167	4.985,30	-7.714.000	0	9.614.167	4.985,30
ASCOLI SATRIANO	35.000.000	18.075,99	27.286.000	14.092,04	0	0,00	-7.714.000	-3.983,95	-7.714.000	-3.983,95
BICCARI	20.000.000	10.329,14	10.744.486	5.549,06	0	0,00	-9.255.514	-4.780,07	-9.255.514	-4.780,07
BOVINO	45.000.000	23.240,56	45.976.000	23.744,62	976.000	504,06	0	0,00	976.000	504,06
CAGNANO VARANO	20.000.000	10.329,14	0	0,00	0	0,00	-20.000.000	-10.329,14	-20.000.000	-10.329,14
CANDELA	25.000.000	12.911,42	24.611.620	12.710,84	0	0,00	-388.380	-200,58	-388.380	-200,58
CARAPELLE	60.000.000	30.987,41	79.736.330	41.180,38	19.736.330	10.192,96	0	0,00	19.736.330	10.192,96
CARLANTINO	10.000.000	5.164,57	0	0,00	0	0,00	-10.000.000	-5.164,57	-10.000.000	-5.164,57
CARPINO	150.000.000	77.468,53	0	0,00	0	0,00	-150.000.000	-77.468,53	-150.000.000	-77.468,53
CASALNUOVO M.	20.000.000	10.329,14	15.840.650	8.077,72	0	0,00	-4.359.350	-2.251,42	-4.359.350	-2.251,42
CASALVECCHIO	20.000.000	10.329,14	0	0,00	0	0,00	-20.000.000	-10.329,14	-20.000.000	-10.329,14
CASTELLUCCIO DEI SAURI	25.000.000	12.911,42	56.000.000	28.921,59	31.000.000	16.010,16	0	0,00	31.000.000	16.010,16
CASTELLUCCIO V.	10.000.000	5.164,57	10.000.000	5.164,57	0	0,00	0	0,00	0	0,00
CASELNUOVO	20.000.000	10.329,14	15.199.625	7.849,95	0	0,00	-4.800.375	-2.479,19	-4.800.375	-2.479,19
CELENZA V.	10.000.000	5.164,57	4.338.900	2.240,85	0	0,00	-5.661.100	-2.923,71	-5.661.100	-2.923,71
CELLE S.V.	20.000.000	10.329,14	0	0,00	0	0,00	-20.000.000	-10.329,14	-20.000.000	-10.329,14
CERIGNOLA	595.000.000	307.291,85	894.315.000	461.875,15	299.315.000	154.583,30	0	0,00	299.315.000	154.583,30
CHIEUTI	105.000.000	54.227,97	68.683.054	35.471,84	0	0,00	-36.316.946	-18.756,14	-36.316.946	-18.756,14
DELICETO	10.000.000	5.164,57	3.570.297	1.843,90	0	0,00	-6.429.703	-3.320,66	-6.429.703	-3.320,66
FAETO	20.000.000	10.329,14	0	0,00	0	0,00	-20.000.000	-10.329,14	-20.000.000	-10.329,14
FOGGIA	3.170.000.000	1.637.168,37	4.497.923.230	2.322.983,48	1.327.923.230	685.815,11	0	0,00	1.327.923.230	685.815,11
ISCHITELLA	70.000.000	36.151,98	35.961.000	18.572,31	0	0,00	-34.039.000	-17.579,68	-34.039.000	-17.579,68
ISOLE TREMITI	10.000.000	5.164,57	0	0,00	0	0,00	-10.000.000	-5.164,57	-10.000.000	-5.164,57
LESINA	30.000.000	15.493,71	19.626.000	10.135,98	0	0,00	-10.374.000	-5.357,72	-10.374.000	-5.357,72
LUCERA	500.000.000	258.228,45	497.892.077	257.139,80	0	0,00	-2.107.923	-1.088,65	-2.107.923	-1.088,65
MANFREDONIA	950.000.000	490.634,05	2.400.000.000	1.239.496,56	1.450.000.000	748.862,50	0	0,00	1.450.000.000	748.862,50
MARGHERITA DI S.	170.000.000	87.797,67	171.965.000	88.812,51	1.965.000	1.014,84	0	0,00	1.965.000	1.014,84
MATTINATA	80.000.000	41.316,55	86.269.799	44.554,63	6.269.799	3.238,08	0	0,00	6.269.799	3.238,08
MONTELEONE	20.000.000	10.329,14	0	0,00	0	0,00	-20.000.000	-10.329,14	-20.000.000	-10.329,14
MONTE S. ANGELO	20.000.000	10.329,14	64.920.000	33.528,38	44.920.000	23.199,24	0	0,00	44.920.000	23.199,24
MOTTA MONTECORVINO	20.000.000	10.329,14	0	0,00	0	0,00	-20.000.000	-10.329,14	-20.000.000	-10.329,14

Comune	Fondi assegnati		Richieste comunali a seguito bandi		Superi		Economie		Totale finanziario	
	LIRE	EURO	LIRE	EURO	LIRE	EURO	LIRE	EURO	LIRE	EURO
ORDONA	10.000.000	5.164,57	8.304.880	4.289,11	0	0,00	-1.695.120	-875,46	-1.695.120	-875,46
ORSARA	30.000.000	15.493,71	0	0,00	0	0,00	-30.000.000	-15.493,71	-30.000.000	-15.493,71
ORTA NOVA	445.000.000	229.823,32	376.212.800	194.297,70	0	0,00	-68.787.200	-35.525,62	-68.787.200	-35.525,62
PANNI	20.000.000	10.329,14	0	0,00	0	0,00	-20.000.000	-10.329,14	-20.000.000	-10.329,14
PESCHICI	70.000.000	36.151,98	93.000.000	48.030,49	23.000.000	11.878,51	0	0,00	23.000.000	11.878,51
PIETRA MONTECORVINO	20.000.000	10.329,14	0	0,00	0	0,00	-20.000.000	-10.329,14	-20.000.000	-10.329,14
POGGIO IMPERIALE	55.000.000	28.405,13	32.340.000	16.702,22	0	0,00	-22.660.000	-11.702,91	-22.660.000	-11.702,91
RIGNANO GARGANICO	210.000.000	108.455,95	114.645.600	59.209,51	0	0,00	-95.354.400	-49.246,44	-95.354.400	-49.246,44
ROCCHETTA S. ANTONIO	20.000.000	10.329,14	0	0,00	0	0,00	-20.000.000	-10.329,14	-20.000.000	-10.329,14
RODI GARGANICO	80.000.000	41.316,55	89.111.700	46.022,35	9.111.700	4.705,80	0	0,00	9.111.700	4.705,80
ROSETO VALFORTORE	20.000.000	10.329,14	0	0,00	0	0,00	-20.000.000	-10.329,14	-20.000.000	-10.329,14
S. FERDINANDO DI P.	115.000.000	59.392,54	188.848.927	97.532,33	73.848.927	38.139,79	0	0,00	73.848.927	38.139,79
S. GIOVANNI ROTONDO	135.000.000	69.721,68	248.882.000	128.536,83	113.882.000	58.815,14	0	0,00	113.882.000	58.815,14
S. MARCO IN LAMIS	250.000.000	129.114,22	390.122.000	201.481,20	140.122.000	72.366,97	0	0,00	140.122.000	72.366,97
S. MARCO LA CATOLA	20.000.000	10.329,14	0	0,00	0	0,00	-20.000.000	-10.329,14	-20.000.000	-10.329,14
SANNICANDRO GARGANICO	165.000.000	85.215,39	163.077.905	84.222,71	0	0,00	-1.922.095	-992,68	-1.922.095	-992,68
SAN PAOLO CIVITATE	40.000.000	20.658,28	46.873.600	24.208,19	6.873.600	3.549,92	0	0,00	6.873.600	3.549,92
SAN SEVERO	1.335.000.000	689.469,96	1.515.697.000	782.792,17	180.697.000	93.322,21	0	0,00	180.697.000	93.322,21
SANT'AGATA DI PUGLIA	20.000.000	10.329,14	0	0,00	0	0,00	-20.000.000	-10.329,14	-20.000.000	-10.329,14
SERRACAPRIOLA	15.000.000	7.746,85	10.054.565	5.192,75	0	0,00	0	0,00	0	0,00
STORNARA	90.000.000	46.481,12	198.813.213	102.678,46	108.813.213	56.197,33	0	0,00	108.813.213	56.197,33
STORNARELLA	15.000.000	7.746,85	11.181.909	5.774,97	0	0,00	-3.818.091	-1.971,88	-3.818.091	-1.971,88
TORREMAGGIORE	380.000.000	196.253,62	630.601.950	325.678,73	250.601.950	129.425,11	0	0,00	250.601.950	129.425,11
TRINITAPOLI	445.000.000	229.823,32	478.157.313	246.947,64	33.157.313	17.124,32	0	0,00	33.157.313	17.124,32
TROIA	75.000.000	38.734,27	74.083.046	38.260,70	0	0,00	-916.954	-473,57	-916.954	-473,57
VICO DEL GARGANO	70.000.000	36.151,98	108.530.750	56.051,45	38.530.750	19.899,47	0	0,00	38.530.750	19.899,47
VIESTE	120.000.000	61.974,83	123.471.000	63.767,45	3.471.000	1.792,62	0	0,00	3.471.000	1.792,62
VOLTURARA	20.000.000	10.329,14	0	0,00	0	0,00	-20.000.000	-10.329,14	-20.000.000	-10.329,14
ZAPPONETA	20.000.000	10.329,14	20.000.000	10.329,14	0	0,00	0	0,00	0	0,00
VOLTURINO	65.000.000	33.569,70	0	0,00	0	0,00	-65.000.000	-33.569,70	-65.000.000	-33.569,70
<b>TOTALI</b>	<b>10.755.000.000</b>	<b>5.554.493,95</b>	<b>14.000.283.393</b>	<b>7.230.542,95</b>	<b>4.173.828.979</b>	<b>2.155.602,77</b>	<b>-928.545.586</b>	<b>-479.553,77</b>	<b>3.245.283.393</b>	<b>1.676.049,00</b>

**REGIONE PUGLIA**  
**ASSESSORATO EDILIZIA RESIDENZIALE**  
 Legge n. 431/98 - Anno 2000

Comune	Fondi assegnati		Richieste comunali a seguito bandi		Superi		Economie		Totale finanziario	
	LIRE	EURO	LIRE	EURO	LIRE	EURO	LIRE	EURO	LIRE	EURO
ACQUARICA	70.000.000	36.151,98	93.454.000	48.264,96	23.454.000	0,00	0	0,00	23.454.000	12.112,98
ALESSANO	40.000.000	20.658,28	28.198.325	14.563,22	0	0,00	-11.801.675	-6.095,06	-11.801.675	-6.095,06
ALEZIO	80.000.000	41.316,55	92.059.574	47.544,80	12.059.574	6.228,25	0	0,00	12.059.574	6.228,25
ALLISTE	10.000.000	5.164,57	8.984.000	4.639,85	0	0,00	-1.016.000	-524,72	-1.016.000	-524,72
ANDRANO	20.000.000	10.329,14	0	0,00	0	0,00	-20.000.000	-10.329,14	-20.000.000	-10.329,14
ARADEO	185.000.000	95.544,53	131.343.824	67.833,42	0	0,00	-53.656.176	-27.711,10	-53.656.176	-27.711,10
ARNESANO	15.000.000	7.746,85	32.075.594	16.565,66	17.075.594	8.818,81	0	0,00	17.075.594	8.818,81
BAGNOLO DEL SALENTO	20.000.000	10.329,14	2.760.000	1.425,42	0	0,00	-17.240.000	-8.903,72	-17.240.000	-8.903,72
BOTRUGNO	20.000.000	10.329,14	0	0,00	0	0,00	-20.000.000	-10.329,14	-20.000.000	-10.329,14
CALIMERA	45.000.000	23.240,56	44.600.659	23.034,32	0	0,00	-399.341	-206,24	-399.341	-206,24
CAMPI SALENTINA	85.000.000	43.898,84	97.368.708	50.286,74	12.368.708	6.387,90	0	0,00	12.368.708	6.387,90
CANNOLE	10.000.000	5.164,57	10.662.000	5.506,46	662.000	341,89	0	0,00	662.000	341,89
CAPRARICA	20.000.000	10.329,14	12.107.884	6.253,20	0	0,00	-7.892.116	-4.075,94	-7.892.116	-4.075,94
CARMIANO	55.000.000	28.405,13	76.954.292	39.743,58	21.954.292	11.338,45	0	0,00	21.954.292	11.338,45
CARPIGNANO SALENTINO	45.000.000	23.240,56	38.637.839	19.954,78	0	0,00	-6.362.161	-3.285,78	-6.362.161	-3.285,78
CASARANO	50.000.000	25.822,84	62.011.249	32.026,14	12.011.249	6.203,29	0	0,00	12.011.249	6.203,29
CASTRI DI LECCE	10.000.000	5.164,57	17.435.640	9.004,76	7.435.640	3.840,19	0	0,00	7.435.640	3.840,19
CASTRIGNANO DEI GRECI	30.000.000	15.493,71	30.916.721	15.967,15	916.721	473,45	0	0,00	916.721	473,45
CASTRIGNANO DEL CAPO	20.000.000	10.329,14	0	0,00	0	0,00	-20.000.000	-10.329,14	-20.000.000	-10.329,14
CASTRO	20.000.000	10.329,14	0	0,00	0	0,00	-20.000.000	-10.329,14	-20.000.000	-10.329,14
CAVALLINO	20.000.000	10.329,14	24.177.300	12.486,53	4.177.300	2.157,40	0	0,00	4.177.300	2.157,40
COLLEPASSO	10.000.000	5.164,57	12.276.810	6.340,44	2.276.810	1.175,87	0	0,00	2.276.810	1.175,87
COPERTINO	35.000.000	18.075,99	50.558.910	26.111,50	15.558.910	8.035,51	0	0,00	15.558.910	8.035,51
CORIGLIANO	15.000.000	7.746,85	14.473.800	7.475,09	0	0,00	-526.200	-271,76	-526.200	-271,76
CORSANO	20.000.000	10.329,14	20.864.000	10.775,36	864.000	446,22	0	0,00	864.000	446,22
CURSI	10.000.000	5.164,57	16.535.000	8.539,61	6.535.000	3.375,05	0	0,00	6.535.000	3.375,05
CUTROFIANO	40.000.000	20.658,28	63.291.000	32.687,07	23.291.000	12.028,80	0	0,00	23.291.000	12.028,80
DISO	20.000.000	10.329,14	3.137.562	1.620,42	0	0,00	-16.862.438	-8.708,72	-16.862.438	-8.708,72
GAGLIANO	35.000.000	18.075,99	34.263.200	17.695,47	0	0,00	-736.800	-380,53	-736.800	-380,53
GALATINA	125.000.000	64.557,11	91.135.092	47.067,35	0	0,00	-33.864.908	-17.489,77	-33.864.908	-17.489,77
GALATONE	305.000.000	157.519,35	305.195.300	157.620,22	195.300	100,86	0	0,00	195.300	100,86
GALLIPOLI	625.000.000	322.785,56	824.762.000	425.954,03	199.762.000	103.168,46	0	0,00	199.762.000	103.168,46
GIUGGIANELLO	20.000.000	10.329,14	4.575.000	2.362,79	0	0,00	-15.425.000	-7.966,35	-15.425.000	-7.966,35
GIURDIGNANO	5.000.000	2.582,28	3.416.166	1.764,30	0	0,00	-1.583.834	-817,98	-1.583.834	-817,98
GUAGNANO	15.000.000	7.746,85	14.999.110	7.746,39	0	0,00	-890	-0,46	-890	-0,46
LECCE	930.000.000	480.304,92	1.460.120.000	754.089,05	530.120.000	273.784,13	0	0,00	530.120.000	273.784,13
LEQUILE	100.000.000	51.645,69	112.308.500	58.002,50	12.308.500	6.356,81	0	0,00	12.308.500	6.356,81
LEVERANO	50.000.000	25.822,84	45.459.628	23.477,94	0	0,00	-4.540.372	-2.344,91	-4.540.372	-2.344,91
LUZZANELLO	30.000.000	15.493,71	30.000.000	15.493,71	0	0,00	0	0,00	0	0,00
MAGLIE	30.000.000	15.493,71	107.194.756	55.361,47	77.194.756	39.867,76	0	0,00	77.194.756	39.867,76



Comune	Fondi assegnati		Richieste comunali a seguito bandi		Superi		Economie		Totale finanziario	
	LIRE	EURO	LIRE	EURO	LIRE	EURO	LIRE	EURO	LIRE	EURO
TAURISANO	10.000.000	5.164,57	4.680.000	2.417,02	0	0,00	-5.320.000	-2.747,55	-5.320.000	-2.747,55
TAVIANO	100.000.000	51.645,69	177.936.000	91.896,27	77.936.000	40.250,58	0	0,00	77.936.000	40.250,58
TIGGIANO	10.000.000	5.164,57	4.500.000	2.324,06	0	0,00	-5.500.000	-2.840,51	-5.500.000	-2.840,51
TREPZZI	240.000.000	123.949,66	240.000.000	123.949,66	0	0,00	0	0,00	0	0,00
TRICASE	35.000.000	18.075,99	59.438.400	30.697,37	24.438.400	12.621,38	0	0,00	24.438.400	12.621,38
TUGLIE	140.000.000	72.303,97	158.938.391	82.084,83	18.938.391	9.780,86	0	0,00	18.938.391	9.780,86
UGENTO	20.000.000	10.329,14	15.386.700	7.946,57	0	0,00	-4.613.300	-2.382,57	-4.613.300	-2.382,57
UGGIANO LA CHIESA	15.000.000	7.746,85	12.501.840	6.456,66	0	0,00	-2.498.160	-1.290,19	-2.498.160	-1.290,19
VEGLIE	20.000.000	10.329,14	35.252.600	18.206,45	15.252.600	7.877,31	0	0,00	15.252.600	7.877,31
VERNOLE	40.000.000	20.658,28	62.511.466	32.284,48	22.511.466	11.626,20	0	0,00	22.511.466	11.626,20
ZOLLINO	20.000.000	10.329,14	513.740	265,32	0	0,00	-19.486.260	-10.063,81	-19.486.260	-10.063,81
<b>TOTALI</b>	<b>5.875.000.000</b>	<b>3.034.184,28</b>	<b>6.607.011.650</b>	<b>3.412.236,75</b>	<b>1.450.183.984</b>	<b>748.957,52</b>	<b>-718.172.334</b>	<b>-370.905,06</b>	<b>732.011.650</b>	<b>378.052,47</b>

Comune		Fondi assegnati		Richieste comunali a seguito bandi		Superi		Economie		Totale finanziario	
		LIRE	EURO	LIRE	EURO	LIRE	EURO	LIRE	EURO	LIRE	EURO
AVETRANA		65.000.000	33.569,70	65.000.000	33.569,70	0	0,00	0	0,00	14.429.202	0
CAROSINO		35.000.000	18.075,99	49.429.202	25.528,05	0	0,00	0	0,00	-50.000.000	7.452,06
CASTELLANETA		50.000.000	25.822,84	0	0,00	0	0,00	-50.000.000	-25.822,84	39.139.790	20.214,01
CRISPANO		95.000.000	49.063,41	134.139.790	69.277,42	39.139.790	20.214,01	0	0,00	23.920.000	12.353,65
FAGGIANO		20.000.000	10.329,14	43.920.000	22.682,79	23.920.000	12.353,65	0	0,00	-11.317.915	-5.845,22
FRAGAGNANO		35.000.000	18.075,99	23.682.085	12.230,78	0	0,00	-11.317.915	-5.845,22	-303.802	-156,90
GINOSA		65.000.000	33.569,70	64.696.198	33.412,80	0	0,00	-303.802	-156,90	21.121.122	10.908,15
GROTTAGLIE		940.000.000	485.469,49	961.121.122	496.377,63	24.978.800	12.900,47	0	0,00	-50.021.200	-25.833,79
LATERZA		75.000.000	38.734,27	105.000.000	54.227,97	105.000.000	54.227,97	0	0,00	0	0,00
LEPORANO		105.000.000	54.227,97	105.000.000	54.227,97	0	0,00	0	0,00	21.267.317	10.983,65
LIZZANO		25.000.000	12.911,42	46.267.317	23.895,08	46.267.317	23.895,08	0	0,00	15.046.995	7.771,12
MANDURIA		305.000.000	157.519,35	320.046.995	165.280,48	320.046.995	165.280,48	0	0,00	122.286.903	63.155,91
MARTINA FRANCA		1.065.000.000	550.026,60	1.187.286.903	613.182,51	1.187.286.903	613.182,51	0	0,00	1.055.720	545,23
MARUGGIO		80.000.000	41.316,55	81.055.720	41.861,79	81.055.720	41.861,79	0	0,00	75.279.053	38.878,39
MASSAFRA		595.000.000	307.291,85	670.279.053	346.170,24	670.279.053	346.170,24	0	0,00	-6.394.420	-3.302,44
MONTEIASI		75.000.000	38.734,27	68.605.580	35.431,83	68.605.580	35.431,83	0	0,00	18.405.168	9.505,48
MONTEMESOLA		40.000.000	20.658,28	58.405.168	30.163,75	58.405.168	30.163,75	0	0,00	-15.677.993	-8.097,01
MONTEPARANO		60.000.000	30.987,41	44.322.007	22.890,41	44.322.007	22.890,41	0	0,00	0	0,00
MOTTOLA		145.000.000	74.886,25	145.000.000	74.886,25	145.000.000	74.886,25	0	0,00	2.130.979	1.100,56
PALAGIANELLO		145.000.000	74.886,25	147.130.979	75.986,81	147.130.979	75.986,81	0	0,00	60.702.448	31.350,20
PALAGIANO		90.000.000	46.481,12	150.702.448	77.831,32	150.702.448	77.831,32	0	0,00	11.706.460	6.045,88
PULSANO		110.000.000	56.810,26	121.706.460	62.856,14	121.706.460	62.856,14	0	0,00	-11.157.510	-5.762,37
ROCCAFORZATA		20.000.000	10.329,14	8.842.490	4.566,76	8.842.490	4.566,76	0	0,00	-1.054.887	-544,80
SAN GIORGIO JONICO		250.000.000	129.114,22	248.945.113	128.569,42	248.945.113	128.569,42	0	0,00	7.774.764	4.015,33
SAN MARZANO		50.000.000	25.822,84	57.774.764	29.838,18	57.774.764	29.838,18	0	0,00	40.751.016	21.046,14
SAVA		180.000.000	92.962,24	220.751.016	114.008,39	220.751.016	114.008,39	0	0,00	109.892.050	56.754,51
STATTE		465.000.000	240.152,46	574.892.050	296.906,97	574.892.050	296.906,97	0	0,00	7.963.598.271	4.112.855,27
TARANTO		2.760.000.000	1.425.421,04	10.723.598.271	5.538.276,31	10.723.598.271	5.538.276,31	0	0,00	-14.959.200	-7.725,78
TORRICELLA		40.000.000	20.658,28	25.040.800	12.932,49	25.040.800	12.932,49	0	0,00	8.387.620.331	4.331.844,39
TOTALI		7.985.000.000	4.123.908,34	16.372.620.331	8.455.752,73	16.372.620.331	8.455.752,73	-160.886.927	-83.091,16	8.387.620.331	4.331.844,39

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 maggio 2002, n. 597

**Attuazione della L.R. 24 luglio 1997, n. 19 "Norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia" - Istituzione delle aree naturali protette - presa d'atto delle risultanze delle conferenze dei servizi ex art.6, C. 5 E del parere del Comitato Tecnico Scientifico, Ex Art. 6, C. 6 relativi alle istituende aree naturali regionali protette: "Riserva Naturale Orientata Regionale Bosco di Cerano", "Parco Naturale Regionale Bosco di Raucio" Riserva Naturale Orientata Regionale Boschi di S. Teresa e dei Lucci". "Parco Naturale Regionale Saline di Punta della Contessa" "Riserva Naturale Orientata Regionale Bosco delle Pianelle" "Riserve Naturali Orientate Regionali del Litorale Tarantino Orientale".**

L'Assessore all'Ambiente dott. Michele Saccomanno, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Parchi e Riserve Naturali, confermata dal Dirigente dello stesso Ufficio e dal Dirigente del Settore Ecologia, riferisce che:

Con deliberazione n. 1760 del 22 dicembre 2000, pubblicata sul B.U.R.P. n. 21 del 05 febbraio 2001, la Giunta regionale ha preso atto delle risultanze delle pre-conferenze indette ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 19/97 per l'istituzione delle aree naturali regionali protette in oggetto. Con la stessa deliberazione la Giunta regionale ha approvato indirizzi da applicarsi da parte dell'Ufficio Parchi e R. n. in attuazione dell'art. 23 della L. R. n. 19/97 ai fini della gestione transitoria di tali aree dall'adozione del dd.d.l. istitutivi fino all'entrata in vigore della legge definitiva.

In data 16 gennaio 2001 la Giunta Regionale ha adottato, ai sensi dell'art. 6, c. 3 della L.R. 19/97, i dd.d.l. relativi alla istituzione delle aree naturali protette regionali in oggetto.

Con l'adozione dei predetti dd.d.l., sui territori oggetto delle singole perimetrazioni provvisorie sono entrate in vigore le norme di salvaguardia di cui all'Art. 6, c. 3 della L. n. 394/91, ed all'art. 8 della stessa L.R. n. 19/97.

A seguito della notifica dei predetti disegni di

legge agli Enti interessati, in ottemperanza al disposto dell'art. 6, c. 4 della L.R. n. 19/97, il Presidente della Giunta Regionale ha provveduto a convocare conferenze dei servizi con gli enti locali interessati al fine di valutare congiuntamente eventuali osservazioni in merito ai contenuti dei disegni di legge approvati.

Successivamente, a conclusione delle suddette conferenze, l'Assessore Regionale all'Ambiente ha convocato il Comitato Tecnico Scientifico di cui all'art. 3 della L.R. 19/97, al fine di acquisire il previsto parere ai sensi dell'art. 6, c. 6 della stessa legge.

Le risultanze delle predette conferenze e il parere espresso dal Comitato Tecnico Scientifico sono sintetizzati nell'allegato "A" al presente provvedimento per farne parte integrante.

Alla luce delle citate risultanze si, e proceduto ad apportare modificazioni alle perimetrazioni provvisorie delle seguenti aree, in ottemperanza a quanto scaturito dalle fasi procedurali su descritte:

1. Parco Naturale Regionale "Salina di Punta della contessa";
2. Riserva Naturale Orientata Regionale "Bosco di Cerano";
3. Riserva Naturale Orientata Regionale "Bosco delle Pianelle".

Si è proceduto, inoltre, ad apportare modificazioni ed integrazioni ai dd.d.l. approvati dalla Giunta regionale il 16 gennaio 2001, anche a seguito di quanto emerso dalle suddette conferenze, al fine di predisporre i dd.d.l. definitivi ai sensi dell'art. 6, c. 6 della L.R. n. 19/97. Tali dd.d.l. definitivi sono portati all'attenzione della Giunta regionale per l'adozione, contestualmente al presente provvedimento e per la successiva trasmissione al Consiglio regionale per l'approvazione definitiva delle leggi istitutive delle singole aree naturali protette regionali in oggetto.

Copia delle nuove perimetrazioni viene allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante anche ai fini della individuazione delle zone di operatività delle norme provvisorie di salvaguardia di cui all'art. 6, comma 3, L. 394/91 e all'art. 8 L.R. 19/97 che, ovviamente, rimarranno in

vigore solo sulle aree ricadenti nella nuova perimetrazione.

L'approvazione del presente provvedimento compete alla Giunta Regionale, rientrando il medesimo nella fattispecie di cui all'art. 4, comma 4 lett. a) della L.R. n. 7/97.

#### ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 17/77 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

Il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili di cui alla L.R. 17/77 e successive modificazioni e integrazioni.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, propone alla Giunta regionale l'adozione del conseguente atto finale

#### LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Ambiente dott. Michele Saccomanno;

VISTA la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento dal Funzionario Istruttore, dal Dirigente dell'Ufficio Parchi e Riserve naturali e dal Dirigente del Settore Ecologia;

A VOTI unanimi espressi nei modi di legge

#### DELIBERA

1. di prendere atto delle risultanze delle conferenze dei servizi tenutesi ai sensi dell'art. 6, c. 5. della L.R. 19/97 come riportate nell'allegato "A" al presente provvedimento per farne parte integrante, per le seguenti aree naturali regionali protette:

- Riserva Naturale Orientata Regionale "Bosco di Cerano";
- Parco Naturale Regionale "Bosco di Rauccio";
- Riserva Naturale Orientata Regionale "Boschi di S. Teresa dei Lucci";

- Parco Naturale Regionale "Salina di Punta della contessa";
- Riserva Naturale Orientata Regionale "Bosco delle Pianelle";
- Riserve Naturali Orientate Regionali del "Litorale Tarantino Orientale";

2. di prendere atto, ai fini dell'applicazione di quanto disposto dall'art. 6, c. 3, L. 394/91 e dall'art. 8, L.R. 19/97, delle modifiche apportate alla perimetrazione provvisoria per le istituende aree naturali denominate Riserva Naturale Orientata Regionale "Bosco delle Pianelle", Riserva Naturale Orientata Regionale "Bosco di Cerano" e Parco Naturale Regionale "Salina di punta della Contessa";
3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta  
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Raffaele Fitto

#### REGIONE PUGLIA ASSESSORATO ALL'AMBIENTE SETTORE ECOLOGIA UFFICIO PARCHI E RISERVE NATURALI

#### ALLEGATO A)

#### SINTESI DELLE RISULTANZE DELLE CONFERENZE DEI SERVIZI E DEL PARERE DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO PER LE AREE NATURALI PROTETTE EX ART. 6 L.R. n. 19/97

#### 1. Istituzione della Riserva Naturale Regionale "Bosco di Cerano".

##### 1.1 Risultanze della conferenza dei servizi.

La prima riunione della Conferenza si è tenuta in data 20 aprile 2001. Il Comune di S. Pietro Vernotico ha manifestato l'esigenza di ridefinire la peri-

metrazione provvisoria per la presenza di progetti ubicati nella zona 2 dell'area protetta. La Provincia e il Comune di Brindisi si sono dichiarati disponibili ad approfondire l'argomento.

La Conferenza successiva si è tenuta in data 7 maggio 2001; ha partecipato il solo Comune di S. Pietro Vernotico, che ha depositato agli atti copia degli interventi ricadenti nell'area protetta così come perimetrata provvisoriamente.

Nell'aggiornamento della Conferenza del 21 maggio 2001 erano presenti tutte le Amministrazioni interessate e si è stabilito di effettuare un sopralluogo nelle aree ricomprese nella perimetrazione provvisoria, al fine di acquisire ulteriori elementi di valutazione.

Il sopralluogo si è svolto in data 25 maggio 2001. Sono stati osservati in particolare i siti interessati dagli interventi in questione (progetto azienda Vigneti del Sud, ampliamento Ristorante la Lampara, area ludico-ricreativa su una zona adiacente alla provinciale per Campo di Mare) ed è stato redatto un verbale, presente agli atti.

Nella Conferenza conclusiva del 29 maggio 2001, sulla base di quanto emerso dal sopralluogo del 25 maggio, veniva raggiunto un accordo tra tutte le Amministrazioni interessate con la sottoscrizione di una nuova perimetrazione che prevedeva lo stralcio di alcune aree poste sul versante sud-orientale del canale Cimalo e tutelando, al tempo stesso, le preesistenze vegetazionali e la funzione idrologica del canale.

### **1.2 Parere del Comitato Tecnico Scientifico per le aree naturali protette**

Il CTS, esaminata la documentazione (Documento di indirizzo, DDL, cartografia, e verbali della conferenza dei servizi) relativa all'istituzione dell'area protetta, nella seduta del 17 settembre 2001 ha espresso "parere favorevole sulla proposta di perimetrazione provvisoria definita in sede di conferenza (lei servizi, previa individuazione di una zona di protezione (zona 2) di almeno m.200 dal limite inferiore del canale Cimalo e con il suggerimento di allargare la zona centrale (zona 1) a ridosso del canale Siedi. Dovrà tenersi, inoltre, particolare attenzione alla relazione idrogeologica predisposta dai proff. Cotecchia e Nuzzo, incaricati dall'Amministrazione Provinciale di Brindisi, ex intervento POP 94/99 - Sottomisura 7.3.9. - 2°

triennio, 'Strumenti di pianificazione e gestione delle aree naturali protette, ex L.R. 19/97' ".

## **2. Istituzione dell'area naturale protetta "Bosco di Rauccio"**

### **2.1 Risultanze della conferenza dei servizi**

La prima riunione della conferenza si è tenuta in data 18 aprile 2001. Il rappresentante del Comune di Lecce ha chiesto la modifica dell'art. 5 del disegno di legge adottato dalla Giunta regionale e l'inserimento di un rappresentante dell'Amministrazione comunale di Lecce nella composizione del Consiglio Direttivo dell'Ente di gestione delle aree naturali protette istituite sul territorio provinciale.

Questa richiesta, reiterata anche nella seduta conclusiva della conferenza del 02 maggio 2001, non è stata condivisa dal rappresentante dell'Amministrazione Provinciale di Lecce il quale ritiene che detta modifica legislativa contraddice il disposto dell'art. 9 della L. 394/91 e dell'art. 11 L.R. 19/97.

In quest'ultima seduta, il rappresentante del Comune di Lecce ha richiesto che, nelle more della costituzione dell'ente di gestione, la gestione provvisoria dell'area protetta fosse affidata al Comune di Lecce.

Congiuntamente, invece, entrambe le Amministrazioni hanno avanzato richiesta di modifica della denominazione dell'area protetta inserita nel citato disegno di legge da "Bosco di Rauccio" a "Bosco e Paludi di Rauccio".

Pertanto, stante la diversità delle posizioni in merito alla suddetta istanza di modifica dell'art. 5 del disegno di legge adottato, la conferenza si è chiusa con l'impegno del presidente, Assessore Regionale all'Ambiente, dott. Michele Saccomanno, di sottoporre dette proposte all'attenzione della Giunta regionale e del Consiglio regionale in sede di approvazione definitiva della legge istitutiva.

### **2.2 Parere del Comitato Tecnico Scientifico per le aree naturali protette.**

Il C.T.S., esaminata la documentazione (Documento di indirizzo, DDL, cartografia, e verbali della conferenza dei servizi) relativa all'istituzione dell'area, nella seduta del 17 settembre 2001

ha espresso “parere favorevole sulla richiesta di modifica della denominazione dell’area protetta (la “Bosco di Rauccio” a “Bosco e Paludi di Rattecio”).

Sulle richieste del Comune di Lecce di previsione nel Consiglio direttivo dell’Ente di gestione del rappresentante dell’Amministrazione comunale di Lecce e di affidamento della gestione provvisoria dell’area naturale protetta allo stesso Comune, il C.T.S. evidenzia di non avere specifici compiti al riguardo”.

### **3. Istituzione della Riserva Naturale Regionale “Boschi di S. Teresa e dei Lucci**

#### ***3.1 Risultanze della Conferenza dei servizi***

La prima riunione della Conferenza si è tenuta in data 20 aprile 2001 ed in quella sede entrambe le Amministrazioni intervenute (comune di Brindisi e Amministrazione Provinciale di Brindisi) hanno ribadito quanto già espresso in sede di pre-conferenza ossia di aderire pienamente alla perimetrazione provvisoria e di concordare col il disegno di legge adottato dalla Giunta regionale.

#### ***3.2 Parere del Comitato Tecnico Scientifico per le aree naturali protette.***

Il C.T.S., esaminata la documentazione (Documento di indirizzo, DDL, cartografia, e verbali della conferenza dei servizi) relativa all’istituzione dell’area protetta, nella seduta del 24 settembre 2001 ha espresso “parere favorevole in ordine alla perimetrazione provvisoria ed alla relativa zonazione e al disegno di legge adottato dalla Giunta regionale, auspicando il progressivo aumento delle superfici a sughereta partendo dalle fasce esterne per evitare fenomeni di isolamento”.

### **4. Istituzione del Parco Naturale Regionale “Salina di Punta della Contessa”.**

#### ***4.1 Risultanze della conferenza dei servizi.***

La prima riunione si è tenuta in data 20 aprile 2001 e, in via del tutto eccezionale, è stato invitato a partecipare alla conferenza anche il consorzio di sviluppo industriale di Brindisi (SISRI) poiché lo stesso non era stato invitato a partecipare alle pre-

conferenze pur avendone titolarità in qualità di Amministrazione pubblica.

La partecipazione del SISRI si è ritenuta necessaria in quanto tutta l’area di sviluppo industriale di sua competenza ricadeva nell’ambito della perimetrazione provvisoria dell’istituenda area protetta sulla quale, tra l’altro, con l’adozione dei citati disegni di legge, sono scattate le norme di salvaguardia che ne impediscono ogni mutabilità e la realizzazione delle previsioni contenute nello specifico strumento urbanistico.

E’ tuttavia opportuno precisare che in sede di pre-conferenza i rappresentanti del Comune di Brindisi non avevano mai segnalato la presenza di un’area in cui il SISRI avesse autonoma competenza anche in tema di pianificazione territoriale.

Alla conferenza hanno partecipato i rappresentanti degli enti territoriali intervenuti (Provincia e Comune di Brindisi) i quali hanno dichiarato di essere incorsi in errore in sede di pre-conferenza omettendo di considerare le specifiche competenze del SISRI. Hanno quindi chiesto che dalla perimetrazione provvisoria originariamente sottoscritta venisse stralciata un’area di circa 300 ettari sulla quale il SISRI aveva, attraverso un proprio piano regolatore, pianificato una serie di attività.

Detta nuova situazione ha richiesto un primo aggiornamento della conferenza anche al fine di elaborare un’apposita cartografia in cui si evidenziasse l’area da stralciare.

La conferenza si è riunita nuovamente in data 29 maggio 2001 e in tale occasione gli enti hanno ribadito il loro orientamento mentre l’Ufficio Parchi ha proposto di procedere ad un’ulteriore zonizzazione dell’area mediante la previsione di una zona 2) destinata a divenire “area contigua”, con vincoli meno intensi per l’area del SISRI. Tale ipotesi non ha riscontrato il favore degli Enti intervenuti.

E’ stato pertanto costituito un tavolo tecnico con rappresentanti degli enti intervenuti (Comune, Provincia, SISRI) per elaborare una proposta unitaria al fine di consentire al SISRI di realizzare gli insediamenti previsti dal proprio strumento urbanistico, previa ottemperanza alle disposizioni in materia di Valutazione d’Impatto Ambientale e di Valutazione d’Incidenza.

La proposta scaturita è stata discussa in conferenza nella seduta conclusiva del 20 giugno 2001 nella quale gli enti intervenuti (Comune, Provincia

e SISRI) hanno depositato un elaborato cartografico in scala 1:10.000 in cui sono state evidenziate, con richiesta di stralcio, l'area del SISRI, quella in cui il Comune di Brindisi ha realizzato un canile municipale e quella in cui lo stesso Comune ha in previsione la realizzazione di un impianto sportivo.

La conferenza si è conclusa con l'adesione unanime allo stralcio dalla originaria perimetrazione delle zone contraddistinte nella citata elaborazione cartografica come aree a), b), e c).

#### **4.2 Parere del Comitato Tecnico Scientifico per le aree naturali protette.**

Il C.T.S., esaminata la documentazione (Documento di indirizzo, DDL, cartografia, e verbali della conferenza dei servizi) relativa all'istituzione dell'area protetta, nella seduta del 24 settembre 2001, ha espresso il seguente parere: "Fermo restando che le misure di salvaguardia vanno mantenute sino all'emanazione della legge istitutiva dell'area protetta, in merito alla richiesta avanzata di stralciare dall'area 2), zona di protezione, le aree a), b), c) (cfr. cartografia fornita dal Comune di Brindisi) da utilizzare per insediamenti industriali, impianti sportivi e canile municipale, esprime parere favorevole per le aree b) e c) e ritiene che la realizzazione di impianti industriali nell'area a), della superficie di 300 ha., limitrofa alla zona 1) di massima protezione, sia incompatibile con le esigenze di tutela dell'area stessa. Ad ogni buon conto per venire incontro alle possibili iniziative industriali, ritiene irrinunciabile un'area cuscinetto che, partendo dalla destra idrografica del fosso che attraversa l'area a), giunga sino all'area protetta. Questa fascia potrà essere utilizzata con opportune opere di mitigazione (fasce boscate, cespuglieti, ecc.)".

### **5. Istituzione della riserva naturale orientata del "Bosco delle Pianelle".**

#### **5.1 Risultanze della Conferenza dei servizi.**

Sono stati svolti tre incontri presso l'Assessorato all'Ambiente della Regione Puglia.

La prima riunione della conferenza si è tenuta in data 19 aprile 2001 e in quella occasione il Sindaco di Martina Franca ha condiviso alcune modifiche tecniche proposte dall'Ufficio Parchi e R. n. relative alla perimetrazione provvisoria approvata con

il d.d.l. ed ha avanzato riserve circa il carattere provinciale dell'ente di gestione. Inoltre, si è riservato di avanzare una proposta che prevedesse una zona di protezione esterna al fine di coinvolgere le attività produttive agro-zootecniche in tiri processo di valorizzazione e promozione.

Il rappresentante della Provincia ha condiviso le posizioni del Sindaco ed entrambi hanno chiesto un aggiornamento della conferenza per approfondimenti.

Nella seconda seduta del 27 giugno 2001, i rappresentanti del Comune di Martina Franca e della Provincia di Taranto si sono riservati, in merito alle questioni oggetto di discussione, di indicare le posizioni ufficiali delle rispettive Amministrazioni mediante specifici provvedimenti amministrativi.

Nella terza e conclusiva seduta del 16 luglio 2001, il rappresentante del Comune di Martina Franca ha formalizzato il parere della propria Amministrazione depositando una deliberazione del Consiglio comunale. Con la suddetta deliberazione il Comune ha chiesto lo stralcio di un'area destinata a seminativo ed evidenziata con un retino nell'elaborato cartografico allegato allo stesso provvedimento.

Il rappresentante della Provincia di Taranto, pur non eccedendo alcunché in merito alla predetta richiesta avanzata dal Comune di Martina Franca, ha richiamato il contenuto della deliberazione della Giunta Provinciale n. 240 del 13 luglio 2001, acquisita agli atti della conferenza, di approvazione della proposta di perimetrazione elaborata nell'ambito studio commissionato dallo stesso ente alla società T.E.I.-ETA.CON.S. con finanziamento P.O.P. 1994/1999 - 20 triennio - Sottomisura 7.3.9. Con lo stesso provvedimento la Giunta provinciale ha inoltre assentito al d.d.l. ed all'Ente di gestione così come in esso individuato.

In merito all'Ente di gestione il rappresentante del Comune di Martina Franca ha richiesto l'affidamento della gestione provvisoria alla propria Amministrazione. Il rappresentante della Provincia ha rivendicato un "ruolo principale" dell'Amministrazione jonica nella fase di gestione provvisoria fino alla costituzione dell'Ente di gestione.

#### **5.2 Parere del Comitato Tecnico Scientifico per le aree naturali protette.**

Il C.T.S., esaminata la documentazione (Docu-

mento di indirizzo, DDL, cartografia, e verbali della conferenza dei servizi) relativa all'istituzione dell'area protetta, nella seduta del 24 settembre 2001 ha espresso "parere favorevole sulla perimetrazione provvisoria proposta in sede di conferenza dei servizi dal Comune di Martina Franca, con lo stralcio di un'area a seminativo (tratteggiata) indicata nella delibera consiliare. Sull'affidamento della gestione provvisoria allo stesso Comune o sul coinvolgimento della Provincia di Taranto nella stessa gestione, il Comitato ritiene di non avere compiti specifici a riguardo".

## **6. Istituzione delle Riserve Naturali Orientate regionali del "Litorale Tarantino Orientale".**

### ***6.1 Risultanze della Conferenza dei servizi.***

La prima riunione si è tenuta in data 26 aprile 2001. In quella sede il rappresentante del Comune di Manduria ha confermato la propria adesione alla perimetrazione provvisoria dell'area contenuta nel d.d.l. ed ha avanzato riserve sull'istituzione di un unico Ente di gestione per tutte le aree naturali protette previste sul territorio provinciale. Si è quindi riservato di avanzare proposte alternative.

Il rappresentante dell'Amministrazione provinciale si è riservato di formalizzare proposte di modifica della perimetrazione provvisoria e della norma del d.d.l. relativa alla gestione.

Nella seconda riunione, svoltasi il giorno 11 giugno 2001, il rappresentante dell'Amministrazione provinciale ha depositato il verbale di un incontro indetto dalla stessa Amministrazione con le Amministrazioni comunali di Martina Franca e di Manduria. L'incontro ha avuto l'obiettivo di approfondire il contenuto dei dd.d.l. istitutivi delle rispettive aree naturali protette (in questo allegato sub pt. 5 e sub pt. 6), al fine di addivenire ad una posizione unitaria in sede di conferenza dei servizi.

Le posizioni del Comune di Manduria e della Provincia di Taranto sono risultate tuttavia divergenti poiché il Comune di Manduria ha ribadito il proprio assenso acconsentendo alla perimetrazione individuata con il d.d.l. adottato dalla Giunta regionale e il rappresentante della Provincia ha chiesto,

invece, che detta perimetrazione fosse modificata riproponendo quella approvata dalla Provincia e proposta nello studio commissionato dallo stesso Ente alla società T.ET-ETA.CONNS ex intervento POP 1994/1999 - 2° triennio - Sottomisura 7.3.9.

In merito alla gestione, il Comune ha espresso dissenso sulla previsione di un unico ente di gestione su base provinciale ed ha proposto un ente di gestione su base comunale o tra Comuni contigui territorialmente più affini. E' stato richiesto di registrare tale posizione anche in sede di conclusione della Conferenza alla quale il Comune di Manduria non avrebbe potuto partecipare.

L'Amministrazione Provinciale ha condiviso la scelta dell'Ente di gestione a carattere provinciale prevista nel d.d.l., richiedendo solo l'inserimento di una norma per la disciplina della gestione provvisoria e rivendicando un "ruolo principale" nella stessa.

Nella seduta conclusiva del 22 giugno 2001, il rappresentante dell'Amministrazione provinciale ha depositato una deliberazione di Giunta provinciale con la quale si è approvata la perimetrazione proposta nello studio commissionato dallo stesso Ente alla società T.E.I.-ETA.CONNS ex intervento POP 1994/1999 - 2° triennio - Sottomisura 7.3.9., confermando l'assenso al d.d.l. ed a quanto in esso previsto per la gestione dell'area naturale protetta.

### ***6.2 Parere del Comitato Tecnico Scientifico per le aree naturali protette.***

Il C.T.S., esaminata la documentazione (Documento di indirizzo, DDL, cartografia, e verbali della conferenza dei servizi) relativa all'istituzione dell'area protetta, nella seduta del 24 settembre 2001, ha espresso "parere favorevole sulla perimetrazione provvisoria e zonazione individuata in sede di pre-conferenza e adottata con il d. d. L istitutivo.

Sull'affidamento della gestione provvisoria al Comune di Manduria o sul coinvolgimento della Provincia di Taranto nella stessa gestione, il Comitato fa presente di non avere compiti a riguardo".

Il Dirigente dell'Ufficio Parchi e Riserve Naturali  
dott. Giovanni Miali

